

Rapporto al messaggio 2954

Della Commissione della legislazione sul messaggio 2 luglio 1985 concernente la revisione della Legge organica comunale

I. INTRODUZIONE

Viviamo in una società che evolve sempre più rapidamente imponendo anche al legislatore più frequenti verifiche e laddove appare necessario modifiche delle leggi

La necessità di una revisione dell' attuale legge organica comunale (LOC) non può essere, di certo, messa in dubbio: il Consiglio di Stato, attraverso un' apposita Commissione di studio, ha approfondito il problema a sapere se mantenere l' istituto franciniano adeguandolo alle esigenze attuali, oppure se operare un rivoluzionamento dell' assetto istituzionale. L' Esecutivo cantonale si è convinto della bontà della prima alternativa, quella cioè di una revisione totale della LOC, fermo restando l' attuale modello del Comune ticinese che, occorre dirlo, mantiene sostanzialmente la sua modernità nonostante il suo secolo abbondante di vita.

Né vanno dimenticate le motivazioni storiche che stanno alla base della nostra realtà comunale, prima fra tutte quella secondo cui i Comuni sono nati ben prima del Cantone: essi quindi hanno gestito direttamente una cerchia molto estesa di compiti che sfuggivano alla competenza ed al controllo di una collettività superiore. E si può ben dire che fino alla rivoluzione francese la Confederazione svizzera era più un' associazione di Comuni che di Cantoni (Griselle, *Traité de droit administratif*, ed. 1984, pag. 249 e segg.). Da questa brevissima analisi scaturisce, evidentemente, come l' esistenza, l' attività e l' organizzazione dei nostri Comuni non possa venire, di colpo, sconvolta, in particolare in quei settori che, ancora oggi, garantiscono una corretta gestione della cosa pubblica a livello comunale.

La Commissione ha così affrontato con un ritmo ed un impegno elevati il disegno di legge, non limitandosi né ad un' analisi per così dire passiva del testo proposto, né a proporre operazioni di cosmesi, ma incidendo in alcuni casi anche profondamente nella legge stessa.

In questo rapporto ci si limiterà, essenzialmente, ad evidenziare le differenze tra le proposte del Consiglio di Stato e quelle della Commissione, esponendo e motivando le innovazioni adottate dalla Commissione della legislazione: da una parte questa scelta dovrebbe rendere meno arduo il compito del Gran Consiglio; dall' altra parte essa è stata dettata dall' angustia del tempo in rapporto all' ampiezza dell' argomento.

Lo sforzo compiuto dalla Commissione è inteso a proporre un testo chiaro, semplice, comprensibile per tutta quella cerchia di persone che quotidianamente sono chiamate a consultare la legge; un linguaggio magari giuridicamente più elegante rischierebbe infatti di non essere inteso dalla grande maggioranza dei sindaci, dei municipali, dei consiglieri comunali, dei segretari comunali e di qualsiasi cittadino interessato.

La nuova legge dovrebbe quindi risultare una sorta di vademecum che non abbisogna salvo per chi volesse approfondire questo o quell' argomento di compulsazioni di commenti, di verbali della Commissione o di questo stesso rapporto.

Vi esporremo quindi, capitolo per capitolo, le nostre riflessioni, evidenziando di volta in volta le differenze col testo governativo:

TITOLO PRIMO - Il Comune

Secondo l' articolo 1 del progetto governativo il Comune è "un ente locale di diritto pubblico con territorio proprio, autonomo, con l' ordinamento ed i poteri stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi".

La Commissione ha ritenuto questa formulazione da un lato complicata e dall' altro incompleta. Essa è del parere che l' accezione "ente" non sia giuridicamente corretta e propende, per contro, per l' accezione di "corporazione" (*Korperacheft*) e meglio di "corporazione legata ad un proprio territorio" (*Gebietskorperschaft*, come nel diritto pubblico moderno, quasi unanimemente, si definisce il Comune).

Grisel (op. cit. pag. 249) infatti definisce il Comune come "collectivité territoriale, autonome et soumise à la surveillance

de l' autorità cantonale".

Durante i lavori commissionali si è inoltre fatta strada la tendenza a voler ancorare nella legge che il Comune ha una personalità giuridica propria.

Tenuto conto di quanto precede e del fatto che la definizione di Comune dovrà essere accessibile anche ai non giuristi si è giunti alla seguente formulazione dell' articolo 1:

"il Comune è una corporazione di diritto pubblico con personalità Giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi."

Come correttamente già recepito dal rapporto della Commissione della legislazione del 21 settembre 1949 (cfr. verbali del Gran Consiglio 1949, pag. 165) il Comune è "autonomo e non sovrano perché deve tenersi nei limiti che il potere superiore fissa alla sua autonomia e perché non può con i suoi ordinamenti contraddire alla legge dello Stato".

D' altro canto va ricordato come l' autonomia comunale, per costante giurisprudenza, è assunta al rango di diritto costituzionale per cui una violazione di tale autonomia può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Autonomia comunale significa diritto proprio del Comune ad amministrarsi nel quadro della Costituzione e delle leggi (Grisel, op. cit., pag. 260): partendo da questo concetto la Commissione ha quindi ritenuto di spostare al nuovo articolo 2 l' art. 7 del progetto (Compiti, Autonomia residua) perché subito dopo la definizione appare logico parlare di compiti.

Circa la definizione dei compiti (art. 2 testo Comm.; art. 7 prog. Gov.) si è ritenuto di precisarli in compiti pubblici generali a livello locale.

Merita di essere poi evidenziato il nuovo concetto, contenuto già nel progetto governativo e ripreso dalla Commissione, della cosiddetta autonomia residua; il testo commissionale ne cambia però la formulazione ("compiti pubblici che non spettano alla Confederazione o al Cantone") rispetto al progetto governativo ("... svolge i compiti ... che decide di assumere").

E' noto come l' attività comunale possa essere propria o delegata. E' attività propria quando il comune svolge compiti corporativi che gli incombono proprio in quanto collettività pubblica: la designazione dei propri organi, l' amministrazione pubblica, la concessione dell' attinenza comunale. A ciò si aggiungono poi i compiti di polizia locale.

L' attività è delegata quando il Cantone più spesso o la Confederazione più raramente affidano al comune lo svolgimento di determinati compiti; questa att. unità delegata pro essere legislativa o amministrativa.

Articolo 3

Garanzia (art. 2 progetto governativo)

Rispetto al testo governativo vi è un' unica differenza redazionale "modificati" in luogo di "variate").

Articolo 4

Suddivisioni (art. 3 e 4 prog. gov.)

La Commissione ha qui inteso raggruppare sotto un unico articolo le suddivisioni possibili all' interno del comune e, nel contempo, limitare tali suddivisioni oltre alla "frazione", ai "quartieri e ai "circondari", affidandone funzionamento e organizzazione al regolamento comunale.

Durante i lavori commissionali si erano affacciate due tendenze: la prima intendeva ancorare nella legge che le competenze di queste suddivisioni all' interno del comune, di natura consultiva, fossero limitate ai cittadini, la seconda intendeva estendere anche agli stranieri ed ai minorenni questa facoltà consultiva.

E' prevalsa per finire la soluzione che qui si propone; essa appare meno restrittiva e da quindi la facoltà al singolo comune di fissare nel proprio regolamento comunale il funzionamento e l' organizzazione di tali suddivisioni. Così facendo si potrà por mano alla decentralizzazione di determinati servizi comunali, si potranno delegare alcune competenze gestionali di servizi comunali, si potranno prevedere a livello elettorale soluzioni che tengano conto delle esigenze anche delle suddivisioni all' interno del comune.

Articolo 5

Attinenza comunale (art. 5 prog. gov.)

La Commissione ha qui ribadito la necessità di definire nella LOC il concetto di attinenza comunale, rimandando, per il resto, alle altre leggi (nuovo diritto di famiglia compreso) le soluzioni delle varie problematiche che potrebbero, di volta in volta, presentarsi.

Due sono le modifiche apportate dalla Commissione; la prima (cpv. 1) riguarda l' attinenza, per così dire, "per successione" e si è qui inteso sostituire "chi discende da una famiglia attinente" con echi discende da genitori attinenti". La seconda modifica (cpv. 3) è imposta dal nuovo diritto di famiglia per quanto attiene la posizione della donna: ci è sembrato quindi opportuno formulare l' esplicita riserva della legislazione federale.

Articolo 6

Domicilio comunale (art. 6 prog. gov.)

Il cpv. 1 è rimasto immutato e ripete, in sostanza, il concetto civilistico di domicilio (art. 23, cpv. 1, CCS): alla sua base stanno necessariamente due componenti essenziali, l' una oggettiva (il risiedere nel comune), l' altra soggettiva (l' intenzione di stabilirsi durevolmente).

Se la prima di queste due componenti pro essere facilmente accertata dall' autorità comunale. la seconda, invece, se non è chiaramente esternata, può creare qualche difficoltà.

La Commissione ha inoltre ritenuto di stralciare i cpv. 2 e 3 del progetto governativo: il cpv. 2 è integrato nel nuovo art. 7.

Articolo 7

Diritti politici (art. 6 cpv. 2 prog. gov.)

Il cpv. 1 di questo nuovo articolo coincide con il cpv. 2 dell' art. 6 del testo governativo il cpv. 2 è il rinvio alla legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle elezioni e sulle votazioni (art. 5).

Articolo 8

Stemma e sigillo (art. 8 prog. gov.)

Il cpv. 1, in sostanza, è il risultato della fusione in un unico capoverso dei cpv. 1 e 2 del progetto governativo.

Si è inoltre stralciato il cpv. 3 e nel nuovo cpv. 2 si sono definite:

la competenza del municipio per l' adozione del sigillo;

la competenza del legislativo comunale per l' adozione dello stemma.

Il cpv. 3 è, in sostanza, il cpv. 4 del progetto governativo.

TITOLO SECONDO - Organizzazione politica del comune

Capitolo primo - Gli organi del Comune

Articolo 9

Organi (art. 9 prog. gov.)

Sostanzialmente l' articolo è rimasto immutato salvo il cpv. 1 lett. b): parlando di consiglio comunale, in luogo di "dové esiste", si è preferito indicare "dove è stato costituito".

Al riguardo occorre forse formulare qualche riflessione: appare evidente come l' importanza dell' Assemblea comunale sia più o meno grande a dipendenza dell' esistenza del consiglio comunale. Laddove quest' ultimo non esiste l' assemblea comunale non è solo corpo elettorale che esercita, se del caso, i diritti dell' iniziativa e del referendum, ma esplica tutte le prerogative ed i diritti del legislativo. Essa, in questo caso, contribuisce a sviluppare lo spirito civico, tempera le parole d' ordine dei gruppi politici; ogni cittadino può esporre direttamente in assemblea le proprie opinioni, cosa questa che ha una portata ben diversa di un voto espresso su una scheda.

La nuova LOC ribadisce ai comuni con più di 300 abitanti la facoltà di istituire il consiglio comunale (art. 42) facoltà della quale più della metà dei nostri comuni ha fatto uso.

Al cpv. 2 ci si limita ora a indicare che gli organi amministrano il comune; la rappresentanza incombe ora al sindaco (art. 118).

Articolo 10

Data di elezione (art. 10 prog. gov.)

Da segnalare unicamente delle modifiche redazionali.

Capitolo secondo - L' assemblea comunale

Articolo 11

Definizione (art. 11 prog. gov.)

Il testo è rimasto sostanzialmente invariato: richiamate le riflessioni formulate all' art. 9, occorre rammentare che questa definizione vale sia nel caso che il consiglio comunale sia stato costituito, sia nel caso contrario.

Nuovo è il cpv. 2: in esso viene definito il cittadino" per questa legge; nel seguito, quindi, non si parlerà più di "cittadino avente i diritti politici nel Comune" oppure "... in materia comunale", ma unicamente di "cittadino".

Circa il dovere di partecipazione (cpv. 3) la Commissione lo ritiene pia marcato proprio laddove non esiste il Consiglio

comunale.

Il testo della LOC del 1. marzo 1950 (art. 9, cpv. 2) definiva obbligatoria la partecipazione all' assemblea; correttamente il Consiglio di Stato ha proposto di togliere tale obbligatorietà spiegandone i motivi che la Commissione condivide nel commento all' art. 11.

D' altro canto la Costituzione cantonale, all' art. 15, cpv. 4, rammenta che "l' esercizio del diritto di voto è un dovere civico" .

Articoli 12 e 13

Attribuzioni (art. 14 e 15 prog. gov.)

All' art. 12 vi è unicamente una modifica redazionale (cifra 2) la Commissione ha preferito inserire, circa il consiglio comunale, "dove è stato costituito", in luogo del testo proposto ("dove esiste").

All' art. 13 assistiamo ad alcune modifiche sia redazionali, sia di merito. Tra le prime segnaliamo che le lett. g e i del progetto governativo le troviamo ora, nel testo qui proposto, invertite.

Alla lett. c si preferisce indicare chiaramente come l' assemblea "approvi" (in luogo di "stabilisce") il preventivo (in luogo di bilancio preventivo); quest' ultima modifica è imposta dalla nuova terminologia usata nella parte relativa al Titolo quinto della legge concernente il funzionamento amministrativo del Comune (art. 151 e segg.).

Alla nuova lett. g (cifra 8 prog. gov.) si è inteso ancorare nella legge la necessità, sentita da più parti, di decidere l' esecuzione di opere pubbliche sulla scorta di "preventivi e progetti esecutivi". La Commissione ritiene qui di favorire una maggior chiarezza nei rapporti tra esecutivo e legislativo ponendo all' esecutivo dei precisi vincoli già al momento del licenziamento del messaggio municipale. Di convenzione o il legislativo comunale rammentando che l' art. 13 esplica la sua efficacia anche per il Consiglio comunale (cfr. art. 42) dovrà poter decidere non già su idee di massima (leggesi progetti e preventivi), ma su proposte concrete e vincolanti (quindi esecutive) dell' esecutivo. Ciò creerà, evidentemente, le premesse per una sicurezza giuridica più accentuata anche al momento in cui il municipio dovesse chiedere, successivamente, dei crediti suppletivi o l' accettazione di sorpassi di credito per un' opera pubblica già votata.

Alla nuova lett. i (cifra 7 prog. gov.) si è inserita, esplicitamente, la competenza del legislativo comunale "a votare i prestiti ed il loro rinnovo". Non va poi dimenticata la portata di questa lett. i assieme a numerose altre modifiche della nuova LOC in rapporto alla legge cantonale sulla compensazione intercomunale.

Alle lett. 1 e p troviamo poi unicamente delle modifiche redazionali; sotto la lett. l rientra anche l' accettazione di eredità, di legati, ecc.

La problematica relativa alle onere pubbliche è stata esaminata in modo particolarmente approfondito dalla Commissione; essa ha ritenuto opportuno distinguere, nel rapporto, le tre fasi essenziali del credito di massima o di studio, del credito per la progettazione definitiva e dell' approvazione del credito d' esecuzione.

La richiesta del credito di massima o di studio, ancorché già prevista dal piano regolatore e dai suoi allegati e dal conto preventivo, dovrà essere sottoposta separatamente al legislativo comunale giusta la lett. e dell' art. 13; sotto questa lettera rientra anche, a mente della Commissione, la richiesta di credito per la progettazione esecutiva.

La lett. q. per contro, si applica per l' approvazione del progetto esecutivo e del relativo credito, in questo caso il messaggio municipale dovrà chiedere al legislativo il consenso sull' esecuzione dell' opera, il consenso sul credito e, se l' autofinanziamento non fosse possibile, il consenso sul modo di finanziamento.

L' articolo 13 del prog. gov. viene stralciato: si tratta di una conseguenza de l' entrata In vigore della legge sociopsichiatrica.

Articolo 14

Numero legale (art. 12 prog. gov.)

Viene tolto dal cpv. 2 il riferimento esplicito al cpv. 1.

Articolo 15

Assemblea costitutiva (art. 16 prog. gov.)

Solo modifiche redazionali.

Articoli 16 e 17

Assemblea ordinaria (art. 17 e 18 prog. gov.)

Un' unica modifica sostanziale al cpv. 2 dell' art. 17; l' ulteriore data di convocazione dell' assemblea dovrà essere pubblicata agli albi comunali almeno due giorni (invece di un giorno) prima della riunione.

Per il resto modifiche redazionali.

Articolo 18

Assemblee straordinarie (art. 19 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 19

Assemblee su domanda popolare (art. 20 prog. gov.)

Abbiamo qui alcune modifiche che scaturiscono dalla necessità di consonanza con l' art. 11; per il resto solo modifiche redazionali.

Articolo 20

Modo di convocazione (art. 21 prog. gov.)

Al cpv. 2 si ritiene di suggerire che l' assemblea, riconvocata perché la precedente è andata deserta, possa deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 21

Ordine del giorno (art. 22 prog. gov.)

Articolo 22

Luogo e giorno (art. 23 prog. gov.)

Articolo 23

Ufficio presidenziale (art. 24 prog. gov.)

Invariati nella sostanza; unicamente modifiche redazionali.

Articoli 24 e 25

Verbale (art. 25 e 26 prog. gov.)

Un' unica modifica sostanziale alla lett. a) dell' art. 24: la Commissione ha ritenuto di dare un riferimento temporale inserendo, tra i contenuti indispensabili del verbale, la data.

L' esigenza di approvare il verbale alla fine della seduta è condivisa dalla Commissione; l' attuale modifica della LOC impone tanto all' assemblea, quanto al Consiglio comunale (art. 63) che la fedefacenza delle risoluzioni adottate venga immediatamente accertata e quindi ancorata nel verbale. Esso dovrà essere approvato alla fine della seduta. Si ha ciò, per contro, ai singoli comuni la facoltà di stabilire, mea ante regolamento, l' approvazione nella seduta successiva del riassunto delle discussioni.

Nuovo il cpv. 2 dell' art. 24: la possibilità di impiegare mezzi tecnici di registrazione.

Articolo 26

Pubblicità dell'assemblea (art. 27 prog. gov.)

La Commissione condivide il principio della pubblicità delle sedute del legislativo (cfr. anche art. 55 per il Consiglio comunale) così come proposto dal CdS. Essa ritiene che il pubblico, in senso lato (quindi compresi anche eventuali rappresentanti della stampa parlata e scritta), possa sì assistere ai lavori, ma non abbia la facoltà di intervenire nelle discussioni. Si è paventata, da parte di qualche commissario, l' eventualità che già con la sola presenza in aula il pubblico possa influenzare o addirittura fare pressione sui votanti. Al riguardo la Commissione ritiene di porre precisi limiti alla presenza del pubblico solo per esigenze di funzionalità (locali troppo angusti) o di ordine nelle sedute. Al riguardo sarà il presidente (art. 27) a dover prendere le decisioni che, di volta in volta, si impongono. Per il resto modifiche redazionali.

Articolo 27

Ordine nell'assemblea (art. 28 prog. gov.)

Richiamato il commento formulato al precedente art. 26 si sottolinea che la direzione dell' assemblea da parte del presidente debba avvenire nel pieno rispetto del diritto di espressione.

Nuova è l' aggiunta al cpv. 2 secondo cui "in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala".

Articolo 28

Compiti del presidente; discussioni e votazioni (art. 29 prog. gov.)

Articolo 29

Sistema di voto (art. 30 prog. gov.)

Articoli 30 e 31

Maggioranza (art. 31 e 32 prog. gov.)

Articolo 32

Casi di collisione (art. 33 prog. gov.)

Numerose modifiche redazionali.

Articolo 33

Messaggi e rapporti (art. 34 prog. gov.)

Oltre alla modifica redazionale ("consultabili. invece di deposti") la Commissione ha ritenuto opportuno prolungare a sette giorni il periodo durante il quale messaggi e rapporti sono a disposizione, in cancelleria, per essere consultati. Si è voluto così tener conto di quelle cancellerie comunali aperte solo per brevi periodi durante la settimana.

Articolo 34

Commissioni (art. 35 prog. gov.)

Abbiamo qui due aggiunte:

-- la prima riguarda il numero dei membri fissato esplicitamente a tre;

-- la seconda prevede che il regolamento comunale debba fissare, oltre il numero dei membri e dei supplenti, la forma e il funzionamento delle Commissioni, anche le forme di convocazione, rispettati gli art. 70, 71 e 72.

Articolo 35

Commissioni speciali (art. 36 prog. gov.)

Nessuna modifica.

Articolo 36

Interpellanze (art. 37 prog. gov.)

Su questo articolo di legge la Commissione si è chinata con particolare attenzione; essa è giunta alla conclusione che il termine di sette giorni proposto dal CdS è sufficiente. Una risposta completa e vincolante del municipio è bene rammentarlo può essere data solo se tale risposta è stata discussa e decisa in seduta municipale.

D'altro canto si è tolta, al cpv. 2, la facoltà potestativa ("può rispondere") preferendo l'accezione "il municipio risponde." Al cpv. 4 si è aggiunto che "l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Articolo 37

Mozioni (art. 38 prog. gov.)

Il testo governativo riprende qui il testo dell'attuale art. 31 LOC e la Commissione vi aderisce, rammentando come l'iter della mozione nell'assemblea comunale è diverso da quello in consiglio comunale (si veda al riguardo l'art. 67 e il relativo commento). Il Municipio è qui immediatamente investito e deve formulare il proprio preavviso scritto per l'assemblea successiva. La mozione verrà quindi demandata, per esame, ad una Commissione, solo nel caso in cui il Municipio formula preavviso negativo o addirittura non ne formula nel termine indicato e l'assemblea, in via preliminare, accetta la proposta.

Articolo 38

Proposte nuove e controproposte (art. 39 p. gov.)

Si riprende qui il testo dell'attuale art. 32.

Si rammenta come essenziale sia la natura delle proposte o delle controproposte (sostanziali o marginali) e si rinvia alla giurisprudenza in merito.

La Commissione ha infine ritenuto che, su richiesta del municipio, la deliberazione debba essere rinviata.

Articolo 39

Revoca di risoluzioni (art. 40 prog. gov.)

Sostanzialmente invariato; si veda la motivazione data per la norma analoga valida per il municipio (art. 102).

Articolo 40

Proposte respinte (art. 41 prog. gov.)

Invariato: si riprende qui l'attuale art. 34 LOC. La Commissione ritiene opportuno mantenere un termine d'aspetto di tre mesi prima che l'esecutivo abbia a ripresentare una proposta che è stata respinta dall'Assemblea: è un termine che, dall'una o dall'altra parte, dovrebbe servire a far maturare le coscienze.

Articolo 41

Pubblicazione delle risoluzioni (art. 42 p. gov.)

La Commissione è del parere che nell'avviso debba figurare espressamente una data dalla quale comincia a decorrere il termine per un eventuale ricorso (nuovo cpv. 2). Occorre inoltre precisare che già per "municipio" non si intendeva che durante una sua seduta il corpo municipale ne doveva prendere atto e ordinarne la pubblicazione: si intende qui richiamare l'obbligo del sindaco, in quanto rappresentante del comune (art. 118), di "ordinare l'esposizione ... delle risoluzioni dell'Assemblea comunale (art. 119, lett. e). Si è quindi sostituito "il municipio" con "il sindaco".

Capitolo terzo - Il Consiglio comunale

Articolo 42

Istituzione, attributi (art. 43 prog. gov.)

Sostanzialmente invariato: è la Costituzione cantonale che fissa a "trecento anime" (art. 50, cpv. 2) il numero minimo per poter istituire il Consiglio comunale. La Commissione ha esaminato anche l'opportunità di abbassare, come propone il Consiglio di Stato, il numero minimo dei consiglieri a quindici contro gli attuali venti (art. 36 attuale) essa condivide questa modifica visto che essa dovrebbe garantire, in ogni caso, sufficiente spazio alle minoranze.

D'altro canto nuovo è il cpv. 2 secondo cui "I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali".

Articolo 43

Eleggibilità (art. 44 prog. gov.)

Invariato nella sostanza la Commissione ha quindi ritenuto, seguendo il Consiglio di Stato e distanziandosi quindi dalla Commissione di studio presieduta dall'on. Jelmini, di rendere possibile, al docente di nomina comunale, la carica di consigliere comunale. Si è quindi ritenuto che la presenza del docente in consiglio comunale rappresenti un elemento qualificante dal profilo culturale e delle conoscenze in genere tale presenza, però, non appare, agli occhi della Commissione, come condizionante per gli altri consiglieri comunali.

D'altro canto, però, va qui ricordato come lo status del docente di nomina comunale sia assai diverso da quello degli altri dipendenti comunali il municipio, in pratica, è unicamente autorità di nomina. Per il resto è l'autorità scolastica cantonale (Dipartimento, ispettori scolastici, ecc.) che vigila sulla sua attività professionale e che ne fissa il trattamento economico.

Un problema particolare rappresenta oggi, al riguardo, il direttore didattico a livello comunale, ora che tale funzione non è più sussidiata dal Cantone e che diversi comuni lo prevedono nel proprio regolamento organico secondo la Commissione è da considerare non eleggibile, se tale funzione è prevalentemente amministrativa.

Per il resto le modifiche sono redazionali.

Articolo 44

Obbligo di assumere la carica (art. 45 prog. gov.)

La Commissione ha modificato il testo proposto ritenendo che, in caso di rifiuto ad assumere la carica di consigliere comunale, l'interessato non possa essere multato prima di essere stato sentito e diffidato.

Articolo 45

Dimissioni (art. 46 prog. gov.)

Il testo è concettualmente invariato, salvo l'inversione dei due capoversi.

Si rammenta qui che il trasferimento di domicilio in altro comune del consigliere comunale (art. 43) non è assimilabile al concetto di "dimissioni": non occorrerà quindi, in questo caso, nessuna motivazione.

Articolo 46

Seduta costitutiva (art. 47 prog. gov.)

Sostanzialmente invariato, salvo la precisazione che il termine di trenta giorni entro il quale il consiglio comunale deve essere convocato dal municipio in seduta costitutiva decorre dalla data della proclamazione dei risultati.

Articolo 47

Giuramento e promessa Formule (art. 48 prog. gov.)

Invariato, salvo la marginale.

Articolo 48

Ufficio presidenziale (art. 49 prog. gov.)

L' unica novità è di prevedere espressamente come già l' art. 39 della LOC attualmente in vigore che la carica di membro dell' ufficio presidenziale non è obbligatoria (cpv. 3 nuovo).

Articolo 49

Sessioni ordinarie (art. 50 prog. gov.)

Articolo 50

Sessioni straordinarie (art. 51 prog. gov.)

Invariati, salvo la sostituzione di radunarsi con riunirsi e la modifica del cpv. 4.

Articolo 51

Modo di convocazione (art. 52 prog. gov.)

Invariato, salvo l' esplicita precisazione che la competenza di convocazione spetta al municipio.

Articolo 52

Luogo (art. 53 prog. gov.)

Invariato, salvo una modifica redazionale.

Articolo 53

Frequenza sanzione (art. 54 prog. gov.)

Articolo 54

Riconvocazione sanzione (art. 55 prog. gov.)

La Commissione ha inteso mantenere al presidente del consiglio comunale la competenza di infliggere una multa agli assenti senza legittimo motivo; al presidente rimane poi l' obbligo di denuncia al CdS, al quale incombe la facoltà di adottare le sanzioni disciplinari (art. 197) che il caso comporta.

Articolo 55

Funzionamento (art. 56 prog. gov.)

Circa la pubblicità delle sedute si richiama il commento formulato, per l' assemblea comunale, all' art. 26.

La Commissione si è chinata a lungo sulla problematicità attinente alla collegialità del municipio durante le sedute del consiglio comunale che una determinata decisione sia stata presa a maggioranza o all' unanimità essa, quando viene esternata, è comunque una decisione vincolante del municipio; ne si potrebbero ipotizzare decisioni di maggioranza e di minoranza del municipio poste in discussione e in votazione in consiglio comunale.

La Commissione ha però ritenuto di allentare la rigidità di questo principio prevedendo che sindaco e municipali possano comunque intervenire per fatto personale quando personalmente interpellati su problemi particolari. Si tratta, in quest' ultimo caso, di problemi tecnici, ad esempio, o specialistici, quando cioè il Consigliere comunale si rivolge ad un membro dell' esecutivo per avvalersi delle sue conoscenze professionali in un determinato settore.

La Commissione, infine, ha ritenuto di ribadire espressamente come già è il caso dell' art. 46 cpv. 3 della LOC attualmente in vigore che i membri del municipio non hanno diritto di voto.

Articolo 56

Messaggi municipali (art. 57 prog. gov.)

Articolo 57

Ritiro (art. 58 prog. gov.)

Si è sostituito, all' art. 57, "proposte municipali" con "messaggi". Nuovo è l' obbligo per il municipio di trasmettere subito i

messaggi ai consiglieri comunali, in ogni caso al più 20 giorni prima dell' inizio della sessione.

Articolo 58

Messaggi e rapporti (art. 59 prog. gov.)

Si è ritenuto di evidenziare, in una duplice forma, a dipendenza dei destinatari, il concetto di pubblicità dei messaggi municipali e dei rapporti commissionali.

Quindi si distingue in trasmissione a domicilio per i consiglieri comunali dei rapporti scritti e in deposito presso la cancelleria comunale, per ogni cittadino che li volesse consultare (messaggi e rapporti).

In analogia con quanto disposto per l' assemblea comunale (art. 33) il termine per il deposito di messaggi e rapporti, rispettivamente per la trasmissione (dei rapporti), è stato allungato ad almeno sette giorni prima della seduta.

Articolo 59

Urgenza (art. 60 prog. gov.)

La Commissione, per ragioni di maggior chiarezza, prevede che il consiglio comunale possa deliberare su oggetti non compresi nell' ordine del giorno, solo nel caso in cui l' urgenza venisse accolta dalla maggioranza assoluta dei membri e non, come proposto dal CdS, da due terzi dei votanti.

Articolo 60

Sistema di voto (art. 61 prog. gov.)

Invariato, salvo modifiche redazionali ("votare" invece di "deliberare"). La Commissione si è preoccupata di sottolineare come si debba evitare che su oggetti analoghi vengano adottati sistemi di voto diverso. Vi è oggi la tendenza, in alcuni consigli comunali, di votare sulle domande di naturalizzazione, con voto segreto. Fermo restando il principio dell' autonomia dei singoli consigli comunali di scegliere il sistema di voto, appare però necessaria la raccomandazione di fissare, nel regolamento comunale, il sistema di voto per determinati oggetti, altrimenti si rischierebbe di adottare, ci volta in volta, su oggetti analoghi, sistemi di voto diversi.

Articolo 61

Quoziente di voto (art. 62 prog. gov.)

Alcune modifiche redazionali.

Articolo 62

Verbale contenuto e approvazione (art. 63 e 64 prog. gov.)

Si richiama la correlazione tra questo articolo e gli art. 24 e 25 applicabili all' assemblea comunale.

Qui si è ritenuto di indicare nella legge che il segretario comunale non debba necessariamente essere il redattore del verbale come è già il caso in numerosi comuni ma che egli ne sia, comunque, il responsabile.

Articolo 63

Revoca di risoluzioni (art. 65 prog. gov.)

Articolo 64

Casi di collisione (art. 66 prog. gov.)

Invariati.

Articolo 65

Interrogazioni (nuovo)

L' introduzione di questo istituto è lasciata, regolamento comunale.

Articolo 66

Interpellanze (art. 67 prog. gov.)

In analogia con l' art. 36 si è inteso mantenere a sette giorni prima della seduta il termine per quelle interpellanze alle quali il municipio deve rispondere nella seduta stessa.

Articolo 67

Mozioni (art. 68 prog. gov.)

La Commissione condivide la necessità di fissare un iter preciso alle mozioni. Essa è però dell' opinione che il preavviso

della Commissione debba essere rassegnato entro sei mesi; il municipio, a sua volta, dovrà quindi esprimersi sollecitamente in forma scritta. Toccherà dunque al singolo comune in sede di regolamento decidere se fissare o meno un termine al municipio per l' evasione della mozione. Se nel termine eventualmente fissato il municipio non dà alcun preavviso o lo dà sfavorevole si applicherà, per analogia, l' art. 37 cpv. 4. Se questa venisse poi accolta dal consiglio comunale toccherà all' esecutivo darvi seguito (art. 106 lett. b).

Con questi due correttivi la Commissione ha ritenuto di snellire un iter procedurale che finora in qualche comune veniva sistematicamente frenato.

Articolo 68

Commissioni permanenti (art. 69 prog. gov.)

Articolo 69

Commissioni speciali (art. 70 prog. gov.)

Articolo 70

Quorum (art. 71 prog. gov.)

Invariati, salvo piccole modifiche redazionali atte a chiarire meglio il testo di legge.

L' impostazione prevista dal CdS è condivisa punti essenziali sono quindi:

- a) l' istituzione` obbligatoria della Commissione della gestione;
- b) la facoltà di istituire, mediante regolamento, altre Commissioni permanenti;
- c) la nomina quadriennale durante la seduta costitutiva del consiglio comunale delle Commissioni permanenti;
- d) il numero minimo di sette membri se il consiglio comunale si compone di 30 o più consiglieri.

Circa i supplenti va ricordato come gli stessi debbano venire convocati solo se il quorum non viene raggiunto (art. 70); non si tratta quindi di supplire, all' interno dello stesso gruppo politico, il commissario assente.

E' pacifico che le Commissioni speciali, preposte all' esame di determinati oggetti, possano essere nominate in ogni tempo.

Articolo 71

Rapporti (art. 72 prog. gov.)

La Commissione ha fissato in sette giorni il termine entro il quale il rapporto deve essere trasmesso al municipio; questa soluzione è imposta dalla modifica apportata all' art. 58. Appare giusto sottolineare come la presentazione di eventuali rapporti di minoranza non sia legata ad un termine: concettualmente, ma anche cronologicamente, il rapporto di minoranza segue il rapporto di maggioranza.

I rapporti devono essere firmati dai commissari; chi firma con riserva dovrà motivare il consiglio comunale tale riserva.

Articolo 72

Commissione della gestione Competenze (art. 73 prog. gov.)

La Commissione ha inteso qui introdurre il concetto che, oltre il regolamento comunale, anche lo stesso consiglio comunale possa affidare altri compiti alla Commissione della gestione. Circa l' esame della gestione si vedano gli art. 172-175.

Articolo 73

Rappresentanza proporzionale (art. 74 prog. gov.)

Alcune modifiche redazionali: il cpv. 4 del progetto governativo diventa, modificato, il nuovo cpv. 2. Inoltre in ossequio alla prassi del TCA la designazione è riservata ai gruppi; solo in caso di mancata designazione e quando il numero dei designati superasse il numero dei seggi di diritto la decisione spetta al consiglio comunale.

Articolo 74

Pubblicazione delle risoluzioni (art. 75 p. gov.)

La Commissione ha inserito un nuovo cpv. 2 secondo il quale i termini decorrono dalla data di pubblicazione. Questo nuovo capoverso è in consonanza con quanto previsto all' art. 41, al cui commento si rimanda.

Al cpv. 1 si è sostituito al municipio, il sindaco (art. 19 lett. e).

Articolo 75

Referendum (art. 76 prog. gov.)

Il grosso problema affrontato in questa sede dalla Commissione - e sul quale la Commissione è divisa - riguarda la proponibilità o meno del referendum in materia di piano regolare.
A maggioranza si propone di non prevedere il referendum in questa materia.

Articolo 76

Iniziativa (art. 77 prog. gov.)
Sostanzialmente invariato.

Articolo 77

Controprogetto e votazione (art. 78 prog. gov.)

La Commissione, pur apportando alcune modifiche redazionali, condivide il testo proposto. Essa è dell' opinione di prolungare a tre mesi dalla pubblicazione agli albi comunali della decisione di regolarità e di proponibilità (in luogo dei 60 giorni proposti) il termine entro il quale il consiglio comunale deve decidere sulla domanda di iniziativa; questa modifica è dettata da motivi pratici, per concedere cioè ai gruppi politici ed alla Commissione incaricata di formulare un preavviso in un lasso di tempo maggiore.

Merita di essere evidenziata la novità del preavviso obbligatorio di una Commissione: questo significherà però che il consiglio comunale debba riunirsi sollecitamente per decidere a quale Commissione affidare l' esame e il preavviso dell' iniziativa.

Articolo 78

Ritiro dell' iniziativa (art. 79 prog. gov.)

Invariato, salvo le modifiche, per ragioni di maggior chiarezza, della marginale (e di conseguenza dei cpv. 1 e 3) e quella del cpv. 4 (il sindaco ha il compito della pubblicazione e non il municipio).

Articolo 79

Modo di votazione (art. 80 prog. gov.)

Invariato, salvo una modifica redazionale (iniziativa, invece di "domanda di iniziativa").

Circa la formulazione della domanda sulla scheda di voto valgono le disposizioni della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954, in particolare l' art. 63.

Capitolo quarto - Il Municipio

Articolo 80

Numero e composizione (art. 81 prog. gov.)

Questo articolo ha subito alcune modifiche importanti.

Al cpv. 1 come già era stato il caso per gli organi del Comune all' art. 9, cpv. 2 si è tolta la facoltà al Municipio di rappresentare il Comune per affidarla al sindaco (art. 118).

Al cpv. 2 poi, per tener conto delle obiettive difficoltà per i piccoli comuni a reperire cinque persone disposte ad accedere in municipio, si è ridotto a tre il numero minimo dei membri negli esecutivi comunali, stralciando nel contempo l' intero cpv. 3 del progetto governativo. Nel caso di fusione di comuni sarà il decreto di fusione del Gran Consiglio a fissare, se necessario, il numero dei municipali, indicando nel contempo il termine per adeguarsi alla nuova LOC.

La Commissione infine ha inteso ancorare nella legge il principio secondo cui la carica di municipale è obbligatoria (nuovo cpv. 3).

In sede di dibattiti commissionali si è anche affrontata la problematica relativa al municipio a tempo pieno; tale facoltà esiste, secondo la novella legislativa, e saranno i singoli comuni a valutarne l' eventuale introduzione.

Articolo 81

Supplenti (art. 82 prog. gov.)

La Commissione condivide l' impostazione data dal CdS: la designazione dei supplenti è obbligatoria ove esista un municipio di soli tre membri, facoltativa negli altri casi. Che poi i supplenti debbano essere "designati" e non eletti è in correlazione con l' art. 162a della legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni.

Articoli 82 e 83

Incompatibilità per carica e per parentela (art. 83 e 84 prog. gov.)

Circa l' incompatibilità per carica la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di estenderla (art. 82 lett. b) anche ai giudici di un tribunale, ai procuratori pubblici, ai giudici istruttori e al magistrato dei minorenni. Non potranno quindi rivestire la carica di municipale, oltre ai magistrati dell' ordine penale, anche i pretori, i presidenti dei tribunali di espropriazione e i giudici del Tribunale d' appello. Lo potranno, per contro, tutti quei cittadini che rivestono una carica di giudice a titolo accessorio come, ad esempio, i giudici di pace.

Circa, invece, l' incompatibilità per parentela (art. 83), oltre ad una modifica redazionale, la Commissione ha inteso includere anche i supplenti municipali.

Articolo 84

Ricusa (art. 85 prog. gov.)

Sarà compito dell' autorità di vigilanza statuire, in sede di applicazione, se la gravità del motivo indicato è tale o meno da giustificare la ricusa.

Articolo 85

Dimissioni (art. 86 prog. gov.)

La Commissione ha dibattuto in modo particolarmente approfondito la proposta del CdS, secondo cui le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle da municipale, decidendo di aderirvi.

Va osservato inoltre come per i membri del municipio supplenti compresi la legge sia molto più restrittiva in caso di dimissioni di quanto previsto per i consiglieri comunali (art. 45).

Articolo 86

Procedura (art. 87 prog. gov.)

Unicamente modifiche redazionali.

Articolo 87

Rifiuto di assumere la carica (art. 88 prog. gov.)

Si richiama l' analogia di questa norma con quella relativa al consiglio comunale (art. 44), sottolineando però come nel caso dell' art. 87 la sanzione può essere più grave (denuncia all' autorità penale). Si è voluto inoltre indicare esplicitamente il diritto di essere sentito.

Articolo 88

Durata in carica; giuramento o promessa solenne (art. 89 prog. gov.)

Nessuna osservazione.

Articolo 89

Seduta costitutiva (art. 90 prog. gov.)

Unicamente modifiche redazionali.

Articolo 90

Dicasteri (art. 91 prog. gov.)

Modificato integralmente risulta il cpv. 4; la formulazione "il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti" è apparsa più chiara di quella del progetto governativo.

Articolo 91

Delegazioni e Commissioni (art. 92 prog. gov.)

Vi è qui un' unica modifica al cpv. 2; la Commissione ha ritenuto che il municipale non debba obbligatoriamente essere il presidente della Commissione o della delegazione della quale fa parte.

Articolo 92

Luogo della seduta (art. 93 prog. gov.)

Modifica redazionale.

Articolo 93

Convocazione delle sedute (art. 94 prog. gov.)

La Commissione ha inteso rendere più severe le sanzioni disciplinari richiamando l' applicazione dell' art. 197 nel caso in cui il sindaco non desse seguito, entro tre giorni, all' istanza di convocazione del municipio formulata da almeno un terzo dei municipali.

Due, poi, le modifiche redazionali.

Articolo 94

Validità della seduta (art. 95 prog. gov.)

Due sono le modifiche apportate, entrambe tese a precisare meglio i contenuti di questo articolo. La prima indica che è sufficiente avvisare al loro domicilio i municipali (e non più personalmente" come suggerisce il CdS).

La seconda pone come condizione per il rinvio della discussione su un determinato oggetto alla seduta successiva, che

uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto del quorum, abbiano ad abbandonare la seduta.

Articolo 95

Chiamata dei supplenti (art. 96 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 96

Frequenza e sanzioni (art. 97 prog. gov.)

Vi è un' unica modifica redazionale: "da parte del municipio", in luogo di "dal municipio".

Articolo 97

Difetto della maggioranza assoluta (art. 98 p. g.)

Invariato.

Articolo 98

Sedute municipali direzione discussione e votazione (art. 103 prog. gov.)

Il cpv. 1 è stato semplificato; si indica ora unicamente che è il sindaco a dirigere le sedute essendo implicito che, in sua assenza, valgono i disposti dell' art. 120.

Al cpv. 4 si è poi precisato che i municipali votano in ordine inverso rispetto alla loro anzianità di carica.

Articolo 99

Validità delle risoluzioni (art. 99 prog. gov.)

Modifica redazionale.

Articolo 100

Collisione di interesse (art. 100 prog. gov.)

La marginale è stata modificata con l' aggiunta "di interesse. La Commissione, invece di elencare ancora una volta tutta una serie di gradi di parentela, si riferisce a richiamare l' art. 83 (incompatibilità per parentela dei membri del municipio).

Infine nel nuovo cpv. 2 si è estesa la collisione di interesse anche agli amministratori e ai dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.

Articolo 101

Divieto di prestazione (art. 101 prog. gov.)

La Commissione ha ritenuto di ribadire il concetto così come proposto dal Consiglio di Stato. La redazione di atti da parte di un municipale è ovviamente permessa alla condizione che ciò avvenga a titolo gratuito e che tale atto sia firmato da chi rappresenta il comune (sindaco e segretario).

Articolo 102

Revoca di risoluzioni (art. 102 prog. gov.)

La modifica operata dalla Commissione scaturisce dalla necessaria consonanza con i disposti dell' art. 63.

Articolo 103

Verbale; contenuto e approvazione (art. 104 p.g.)

Modifica redazionale

Articolo 104

Discrezione e riserbo (art. 105 prog. gov.)

Vi è un' unica modifica redazionale con l' estensione dell' obbligo di discrezione anche ai dipendenti comunali che partecipano a sedute del municipio o di sue commissioni o delegazioni che, altrimenti, siano informati delle deliberazioni.

Articolo 105

Ispezioni di atti Rilascio di estratti (art. 106 prog. gov.)

La Commissione indica in modo più preciso l' inizio del periodo (facendolo coincidere con l' invio del messaggio) entro il quale le Commissioni o loro delegazioni hanno diritto di consultare atti riguardanti l' amministrazione comunale (art. 105 cpv. 2). Per il resto si tratta di modifiche redazionali.

Articolo 106

Competenze generali (art. 107 prog. gov.)

La lettera f) è stata stralciata ed inserita all' art. 8 cpv. 2. La lettera a) prevede l' aggiunta non comprese le procedure amministrative", questo per indicare come il municipio, per le procedure amministrative, non necessita dell' autorizzazione a stare in lite da parte dell' assemblea (art. 13 l) o del consiglio comunale (art. 42). La giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo si è già ripetutamente espressa in tal senso.

Vi è infine una modifica redazionale alla lett. c): "informa", invece di "dà raggugli.

Articolo 107

Polizia locale (art. 108 prog. gov.)

Il cpv. 2 proposto dal CdS rimane invariato, ma diventa cpv. 3. Alla lett. a) del cpv. 2 vi è una modifica redazionale. Dalla lett. b), per contro, tra le competenze di polizia locale si è tolta la tutela della morale.

Infine si è stralciato integralmente il cpv. 5 del progetto governativo, perché pleonastico.

Articolo 108

Richieste di aiuti (art. 109 prog. gov.)

La Commissione ha apportato solo modifiche redazionali; essa ritiene però che il problema relativo alla richiesta di intervento della polizia cantonale da parte dell' autorità comunale debba essere risolto nell' ambito della legge sulla polizia cantonale. Questo suggerimento è inteso ad evitare abusi in questi casi.

Articolo 109

Pericolo generale (art. 112 prog. gov.)

Gli articoli 110 (misure coercitive) e 111 (misure preventive) del progetto governativo sono stati inseriti nel capitolo riguardante il sindaco, diventando così gli art. 122 e 123.

L' articolo 109 è rimasto invariato.

Articolo 110

Competenze amministrative (art 113 prog. gov.)

La Commissione ha reintrodotto alla lett. i la competenza municipale per il rilascio del certificato di buona condotta, previsto da leggi speciali.

Per il resto solo modifiche redazionali.

Articolo 111

Pubblicazione delle risoluzioni (art. 114 cpv. 1 prog. gov.)

Articolo 112

Informazione (art. 114 cpv. 2 prog. gov.)

L' articolo 114 del progetto governativo è stato suddiviso in due articoli: il primo (art. 111 nuovo) riguarda unicamente la pubblicazione delle risoluzioni per legge" (in analogia all' art. 74) e "quando l' interesse generale lo richiede; il secondo (art. 112 nuovo) riguarda invece l' informazione del municipio alla popolazione.

In quest' ultimo articolo vi è una modifica importante: il municipio deve informare la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse. Come questa informazione debba avvenire comunale, riunioni informative, circolare a tutti i fuochi, ecc.) è lasciato al municipio; è all' esecutivo che, caso per caso, compete la decisione di informare o meno la popolazione.

Diversa invece è la portata degli art. 41 e 74 che non lasciano spazio all' apprezzamento da parte del sindaco: in quel caso la pubblicazione è una conseguenza obbligatoria delle risoluzioni adottate dall' assemblea o dal consiglio comunale.

Articolo 113

Lavori, forniture (art. 115 prog. gov.)

E' confermato il principio secondo cui i lavori e le forniture al Comune debbano essere aggiudicate mediante pubblico concorso; la Commissione ritiene però di portare a franchi 5'000.-- (il progetto governativo indicava fr. 1'000.--) il limite sotto il quale il pubblico concorso non è necessario.

Nel riformulare il cpv. 2 (cpv. 4 prog. gov.) si è aumentato ad un massimo di fr. 50'000.-- l' importo per il quale il regolamento comunale può prevedere l' esenzione dall' obbligo del pubblico concorso; si è voluto qui tener conto delle esigenze dei comuni più popolosi, ritenuto però che il CdS, nell' ambito della procedura di approvazione dei singoli regolamenti comunali (art. 189), abbia a valutare la situazione finanziaria ed economica del singolo comune.

La Commissione ha poi stralciato l' intero cpv. 2 prog. gov. ritenendo come le modalità previste per il pubblico concorso (art. 114) non presentino esigenze tali da prevedere Casi eccezionali" Circa i criteri di aggiudicazione, la Commissione

raccomanda di tenere in equo conto, quando ciò fosse possibile, i concorrenti domiciliati nel comune e ciò in analogia all' art. 23 della legge. sugli appalti.

Articolo 114

Pubblico concorso (art. 116 prog. gov.)

Si è proceduto allo stralcio, perché implicito nel concetto stesso di pubblico concorso, della parte iniziale dell' art. 116 prog. gov. secondo cui il concorso dev' essere accessibile a chiunque". La Commissione inoltre ha sostituito "annunciato" con "pubblicato".

Articolo 115

Spese non preventivate (art. 117 prog. gov.)

Modifica redazionale; circa il carattere di "spese correnti" si rimanda al commento relativo al capitolo sulla gestione finanziaria e sulla contabilità.

Articolo 116

Tasse e indennità speciali (art. 118 prog. gov.)

Modifiche redazionali: scompare, tra l' altro, l' arcaica accezione sportule, sostituita da quella più comprensibile di "tasse".

Articolo 117

Onorario e rimborso spese dei membri del Municipio (nuovo)

La Commissione ritiene di introdurre un nuovo principio nella LOC: quello cioè che la retribuzione del sindaco e dei municipali debba essere proporzionata, in modo adeguato, al lavoro richiesto per l' assolvimento del mandato pubblico. Con ciò non si intende prevedere una indennità per perdita di guadagno, in analogia con quanto accade ad esempio per chi assolve il servizio militare obbligatorio; d' altro canto però il rimanere ancorati agli onorari del tutto simbolici oggi in vigore nei nostri comuni ci sembrava non solo anacronistico, ma anche non sempre dignitoso da un profilo civico. Discorso analogo vale per il rimborso delle spese vive.

Capitolo quinto - Il Sindaco

Articolo 118

Competenze e funzioni del Sindaco. In genere (art. 119 prog. gov.)

Si è qui affidata al sindaco la competenza di rappresentare il comune, competenza che il progetto governativo prevedeva per il municipio.

Occorre, d' altro canto, rilevare come la Commissione, nell' ambito dell' esame dell' intero capitolo, ha voluto valorizzare la funzione di sindaco riconoscendola come l' elemento trainante a livello comunale.

In tale ottica va letto, ad esempio, anche il nuovo cpv. 2.

Sono state apportate poi modifiche redazionali; al cpv. 4 si è lasciato unicamente "dipartimento", stralciando "dell' interno", intendendo casi dipartimento interessato per materia, a differenza di quanto prescritto dall' art. 194 in materia di vigilanza sui Comuni.

Articolo 119

In particolare (art. 120 prog. gov.)

Alcune modifiche redazionali e l' aggiunta della nuova lett. g.

Articolo 120

Supplenza del sindaco (art. 121 prog. gov.)

Invariato, salvo l' aggiunta "escluse le funzioni dell' art. 118 cpv. 2" che è la conseguenza del nuovo cpv. 2 dell' art. 118.

Articolo 121

Casi urgenti (art. 122 prog. gov.)

Nuova è la marginale; per il resto modifiche redazionali.

Articolo 122

Misure coercitive (art. 110 prog. gov.)

Articolo 123

Misure preventive (art. 111 prog. gov.)

Questi due articoli sono rimasti sostanzialmente invariati, salvo l' aver tolto al municipio, per affidarle al sindaco, queste competenze.

Capitolo sesto - L'opzione

Articolo 124

Termini (art. 123 prog. gov.)

Modifiche redazionali

TITOLO TERZO

Capitolo primo - I dipendenti del Comune

Articolo 125

In genere (art. 124 prog. gov.)

Articolo 126

Nomine (art. 125 prog. gov.)

Articolo 127

Nomine generali periodo di nomina durata in carica mancata conferma (art. 126 prog. gov.)

Questi tre articoli rimangono sostanzialmente invariati salvo l' aggiunta di un nuovo cpv. all' art. 127 per la mancata conferma in analogia all' art. 7 LORD.

Per il resto vi sono solo alcune modifiche redazionali; merita qui di essere segnalato lo stralcio da tutti gli articoli di questo capitolo dell' accezione relativa ai dipendenti delle aziende quale conseguenza dell' introduzione del nuovo art. 136.

Articolo 128

Nullità della nomina (art. 127 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 129

Giuramento o promessa solenne (art. 128 p. gov.)

La Commissione ha esteso anche "ai dipendenti designati dal regolamento comunale l' obbligo di prestare il giuramento o la promessa solenne davanti al municipio.

Articolo 130

Periodo di prova (art. 120 prog. gov.)

Si è inserito un nuovo cpv. relativo alla disdetta durante il periodo di prova.

Articolo 131

Segreto d'ufficio (art. 130 prog. gov.)

Il cpv. 1 è stato modificato; esso si limita ora all' enunciazione di principio. Sarà il RALOC a circoscrivere la portata ed i contenuti del segreto d' ufficio.

Il cpv. 2 è invariato.

Articolo 132

Scioglimento del rapporto d'impiego (art. 131 p. g.)

Il cpv. 1 è rimasto invariato: nuovo è il cpv. 2 che introduce la possibilità di prevedere, in sede di regolamento comunale un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell' impiego.

Articolo 133

Obbligo di notifica all'autorità giudiziaria (art. 132 prog. gov.)

Oltre ad alcune modifiche redazionali, la Commissione ha escluso l'obbligo della notifica dell'apertura di un procedimento penale nei casi senza rilevanza per la funzione.

Articolo 134

Provvedimenti disciplinari (art. 133 prog. gov.)

Salvo alcune modifiche redazionali l'articolo è rimasto sostanzialmente invariato. L'aggiunta dell'aggettivo "temporaneo" alla lett. c del cpv. 1 è in correlazione con l'art. 24 lett. f LORD che parla, appunto, di collocamento temporaneo in situazione provvisoria.

Articolo 135

Regolamento organico dei dipendenti comunali (art. 134 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 136

Dipendenti delle aziende municipalizzate (nuovo)

Della necessità di non ripetere ad ogni articolo anche "...e dei dipendenti delle aziende" già si è detto. Il cpv. 2 riferisce espressamente che i comuni hanno la possibilità di prevedere dei regolamenti anche organici per i dipendenti delle aziende.

Capitolo secondo - Il segretario comunale

Articolo 137

Competenze: in genere (art. 135 prog. gov.)

Solo modifiche redazionali.

Articolo 138

Competenze: in particolare (art. 136 prog. gov.)

Nuova è la lett. d che richiama le funzioni previste dalla LAC.

Articolo 139

Incompatibilità (art. 137 prog. gov.)

Articolo 140

Collisione (art. 138 prog. gov.)

Articolo 141

Supplenza (art. 139 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 142

Attestato di abilitazione (art. 140 prog. gov.)

La Commissione ha ritenuto di estendere a tutti i candidati alla carica di segretario comunale l'obbligo di superare un esame per ottenere l'attestato di abilitazione.

Articolo 143

Requisiti (art. 141 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 144

Corsi di abilitazione; aggiornamento obbligatorio (art. 142 prog. gov.)

L'obbligatorietà è caduta per i corsi di abilitazione; è una conseguenza della modifica apportata all'art. 142. Il CdS, in sede di RALOC, indicherà per quali candidati i corsi di abilitazione sono obbligatori.

TITOLO QUARTO - Norme di polizia

Articolo 145

Contravvenzioni (art. 143 prog. gov.)

Nuovo è il cpv. 2 nel quale si prevede un massimo di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali.

Articolo 146

Rapporti, segnalazioni (art. 144 prog. gov.)

Si è lasciata la facoltà ai singoli Comuni di indicare, nel regolamento comunale, "i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione" (art. 129); la modifica apportata al cpv. 1 di questo articolo ne è una conseguenza.

Modificato è anche il cpv. 2; la Commissione ha qui inteso sottolineare come in tutti i casi e non solo se vi è la segnalazione di un terzo occorra aprire un'inchiesta, prima che il municipio allestisca il rapporto di contravvenzione.

Articolo 147

Procedura: a) rapporto di contravvenzione (art. 145 prog. gov.)

Il testo è rimasto invariato nella sostanza; la Commissione ha invertito i due capoversi, aggiungendone un terzo che richiama l'applicabilità della legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 148

b) Decisione (art. 146 prog. gov.)

La Commissione propone di aumentare a fr. 500.-- il limite sotto il quale le decisioni del CdS sono definitive.

Nuovo è l'ultimo capoverso la sicurezza del diritto impone che anche le decisioni di abbandono del procedimento contravvenzionale debbano essere notificate al denunciato.

Per il resto si sono operate modifiche redazionali; in particolare si è tralasciato, in questa sede, il richiamo alla procedura ricorsuale che è ancorata negli art. 208 - 213 LOC.

Articolo 149

Prescrizione (art. 147 prog. gov.)

Solo modifiche redazionali; è apparso opportuno precisare maggiormente nel testo di legge come tanto l'azione contravvenzionale, quanto la pena si prescrivano, ciascuna, in due anni.

Articolo 150

Pagamento e commutazione (art. 148 prog. gov.)

Invariato, salvo la modifica apportata al cpv. 1.

TITOLO QUINTO - Funzionamento amministrativo del Comune

Capitolo primo - Gestione finanziaria e contabilità

La Commissione ha delegato ad una sua Sottocommissione composta dal relatore e dagli on. Gianoni e Paglia l'esame in prima lettura di questo capitolo dalla legge.

L'esame, particolarmente approfondito grazie all'apporto di Funzionari del Dipartimento delle finanze, ci ha portati a condividere sostanzialmente le proposte del CdS.

I concetti gestionali e contabili contenuti in questo capitolo sono un'assoluta novità per i comuni ticinesi; è per questo motivo che la Commissione ha ritenuto di inserire nel testo di legge alcune definizioni intese a facilitare il compito degli amministratori comunali.

Si sono quindi definiti i concetti di "capitale proprio" (art. 160), di "autofinanziamento" (art. 161, cpv. 2) e di "moltiplicatore" (art. 162, cpv. 1).

La Commissione poi, proprio nell'intento di ricercare una maggior chiarezza nel testo di legge, ha separato in due articoli distinti la problematica relativa ai sorpassi di credito; si parlerà quindi di sorpassi nell'ambito della gestione corrente (art. 165) e di sorpassi per investimenti o opere pubbliche (art. 168) evidenziando nell'uno e nell'altro caso quale dovrà essere la diversa procedura di approvazione.

Circa l' introduzione in tutti i comuni ticinesi del nuovo piano contabile armonizzato, la Commissione ritiene di proporre un termine più breve (cinque anni, invece dei sette proposti), indicando nel contempo la data limite del 1. gennaio 1992 (art. 214).

Dal profilo politico l' introduzione di queste nuove norme contabili e gestionali avrà importanti e benefiche conseguenze di maggior trasparenza a favore del cittadino e di miglior confrontabilità delle situazioni economico finanziarie dei comuni ticinesi nell' ottica di un' equa applicazione della legge sulla compensazione intercomunale.

La Commissione, infine, ha modificato l' intestazione di questo capitolo in "Gestione finanziaria e contabilità".

Articolo 151

Principi della gestione finanziaria e della contabilità (art. 149 prog. gov.)

Invariato; una delle differenze fondamentali con la situazione prevista dalla LOC attualmente in vigore consiste nel fatto che d' ora in poi non si ragionerà più sul debito, ma sul capitale proprio: non si ammortizzerà più il debito, ma la sostanza (quindi l' attivo).

Questo articolo è il vademecum di tutto il capitolo.

Articolo 152

Preventivi e consuntivi (art. 150 prog. gov.)

Invariato, salvo la sostituzione nella marginale e nel testo stesso di "conti preventivi" e "conti consuntivi" con preventivi" e "consuntivi".

Articolo 153

Conto amministrativo (art. 151 cpv. 2 prog. gov.)

Si è stralciato l' intero cpv. 1 del progetto governativo; ci si è limitati così ad indicare che il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti. Questi due conti saranno a loro volta definiti negli art. 153 e 154; in questi articoli si evidenziano le differenze esistenti con le attuali nozioni di parte ordinaria e di parte straordinaria (si veda anche il commento del CdS all' art. 153 del prog. gov.).

Articolo 154

Conto di gestione corrente (art. 152 prog. gov.)

Invariato; circa la definizione di "capitale proprio" si rinvia all' art. 160 cpv. 3. Dell' avanzo d' esercizio si dirà all' art. 169.

Articolo 155

Conto degli investimenti (art. 153 prog. gov.)

Tre sono le modifiche apportate. La prima sostituisce "creazione" con "costituzione". La seconda precisa meglio i beni "propri" in "beni amministrativi e patrimoniali" (art. 176-178). L' ultima modifica semplifica il cpv. 2.

Questo articolo ma lo stesso discorso vale, in generale, per l' intero capitolo è in analogia con la definizione di "conto degli investimenti" prevista all' art. 21 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato. Si rinvia al commento formulato dal CdS alle pag. 11 e 12 del relativo messaggio.

Circa l' onere netto per investimenti occorre rammentare che si tratta della differenza matematica tra le uscite lorde per investimenti e le entrate per investimenti.

Infine si rileva come il conto degli investimenti è attivabile per cui più si attiverà, più si dovrà ammortizzare.

Articolo 156

Piano finanziario (art. 154 prog. gov.)

Un' unica modifica sostanziale: alla lett. d la Commissione propone che tra le altre indicazioni il piano finanziario deve riferire anche sull' evoluzione del capitale proprio.

La Commissione condivide, per il resto, la proposta governativa ed in particolare che il piano finanziario debba essere facoltativo; laddove esiste, però, dov' essere necessariamente sottoposto per discussione all' assemblea o al consiglio comunale.

Infine alcune sono le modifiche redazionali; citiamo solo che i cpv. 1 e 2 del progetto governativo sono stati fusi in un inizio capoverso.

Articolo 157

Contenuto del preventivo (art. 155 prog. gov.)

Unicamente modifiche redazionali.

L' accezione "ricavi" dov' essere intesa, ovviamente, senza le imposte.

Il cpv. 2 intende anch' esso dare maggior trasparenza alla situazione politico finanziaria del comune; la situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti dov' essere, per quanto necessario, aggiornata di volta in volta.

Articolo 158

Ammortamento; interesse del debito (art. 156 p. g.)

Un'unica modifica redazionale al cpv. 3 (spesa in luogo di "uscita).

Circa la definizione del concetto di "sostanza ammortizzabile" si rimanda all' art. 159.

Circa i tassi differenziati di ammortamento sarà compito del CdS emanare le necessarie disposizioni (art. 171 cpv. 2 e 215).

La Commissione ha condiviso il testo proposto, in particolare il tasso minimo del 5% da calcolarsi sul residuo.

Articolo 159

Contenuto della sostanza ammortizzabile (art. 157 prog. gov.)

Invariato; qui ci si è limitati a formulare una definizione.

Il RALOC si diffonderà, in senso esplicativo, sui concetti contenuti in questo articolo.

Articolo 160

Bilancio patrimoniale (art. 158 prog. gov.)

Alla proposta governativa, rimasta invariata, la Commissione ha aggiunto il nuovo cpv. 3 che definisce il concetto di "capitale proprio in analogia ali art. 12 cpv. 3 della legge sulla gestione finanziaria dello Stato.

Circa poi la distinzione tra "beni amministrativi" e "beni patrimoniali" si rinvia agli art. 176-178.

Articolo 161

Debito pubblico, autofinanziamento (art. 159 p. g.)

Il testo proposto è rimasto invariato; si è aggiunto il nuovo che definisce il concetto di autofinanziamento. Anche in questa sede giova richiamare 1 disposti degli art. 176-178.

Per la Commissione a differenza di quanto riferisce il CdS nel commento all' art. 159 - il concetto di debito pubblico comprende l' insieme dei debiti verso terzi dedotti i beni patrimoniali.

Articolo 162

Moltiplicatore (art. 160 prog. gov.)

La Commissione ha preferito inserire, all' inizio di questo articolo, la definizione del moltiplicatore togliendola dall' art. 246 della legge tributarla: da qui la necessità, nelle norme abrogative della presente legge, di prevedere l' abrogazione di detto articolo della LT (cfr. art. 217 lett. c LOC).

Si parla, al cpv. 1, di imposta cantonale base: con ciò si intende la somma delle imposte cantonali al 100% quindi di tutti i contribuenti comunali (imposte alla fonte escluse).

Per il resto alcune modifiche redazionali.

Articolo 163

Deliberazioni sul preventivo (art. 161 p. g.)

La proposta governativa è stata modificata; l' assemblea o il consiglio comunale esaminano il preventivo voce per voce (invece di "articolo per articolo"). Essi decideranno poi sui singoli emendamenti e sul complesso.

Articolo 164

Impiego dei crediti (art. 164 prog. gov.)

L'articolo è rimasto invariato; la Commissione ha preferito dirlo prima di parlare di sorpassi nella gestione corrente.

Articolo 165

Gestione corrente, spese non preventivate, sorpassi (art. 162 prog. gov.)

La Commissione condivide l' articolo così come proposto, con l' aggiunta però di un nuovo cpv. 2 che impone come i sorpassi della gestione corrente debbano essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

Spese non preventivate con la riserva al cpv. 3 e dell' art. 115 non possono assolutamente essere effettuate.

Per "sorpasso" si intende il superamento del credito iscritto nel preventivo.

All' art. 168 si parlerà invece di "sorpassi per investimenti".

Articolo 166

Anticipazioni (art. 163 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 167

Contenuto del consuntivo (art. 165 prog. gov.)

Un' unica modifica: la nuova lett. a è, in pratica, la fusione delle lett. a e b prog. gov.; essa è dettata dalla definizione di "conto amministrativo" di cui all' art. 153.

Articolo 168

Sorpassi per investimenti (art. 166 prog. gov.)

A modifica della proposta governativa ci si limita in questa sede ai sorpassi per investimenti o per opere pubbliche, mentre dei sorpassi nella gestione corrente già abbiamo riferito all' articolo 165.

Anche i sorpassi per investimenti devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo; essi dovranno per essere "approvati separatamente con apposito messaggio. secondo le norme per i relativi crediti".

Articolo 169

Avanzo d'esercizio (art. 167 prog. gov.)

Un' unica modifica redazionale al cpv. 2. Circa la di "capitale proprio" si rinvia all' art. 160 cpv. 3.

La Commissione condivide la proposta governativa nel senso che l' avanzo d' esercizio debba obbligatoriamente essere destinato a diminuire il disavanzo riportato oppure ad aumentare il capitale proprio.

Si condivide inoltre sia l' abolizione di fondi d' accantonamento salvo i fondi speciali o i legati che non siano alimentati né direttamente, né indirettamente, dalle imposte sia la fissazione di un ammontare massimo per il capitale proprio. Per i fondi di accantonamento si richiamano i disposti dell' art. 215.

Articolo 170

Pagamenti e riscossioni (art. 168 prog. gov.)

Modifiche redazionali. Merita di essere segnalata la distinzione operata dalla Commissione tra i dipendenti "autorizzati a riscuotere per cassa" e quelli "aventi diritto di firma col sindaco o il vice-sindaco per le operazioni di conto corrente".

Articolo 171

Norme per i libri contabili e i conti (art. 169 prog. gov.)

Vi è unicamente l' aggiunta, tra le disposizioni che il CdS dovrà emanare, di quelle relative ai tassi differenziati di ammortamento.

Il RALOC, dal canto suo, si diffonderà circassi contenuti di queste disposizioni (prontuario, modello dei conti, ecc.).

Appare infine opportuno richiamare l' art. 214 relativo all' introduzione, entro il 1. gennaio 1992, delle nuove norme contabili in tutti i comuni del Cantone.

Capitolo secondo - L'esame della gestione

Articolo 172

Attribuzioni (art. 170 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Occorre evidenziare come la facoltà di esame, da parte della Commissione della gestione, degli atti dell' amministrazione comunale, dei verbali e degli archivi abbia due precise limitazioni: la prima, di natura sia temporale, che per materia, è quella prevista dall' art. 105 cpv. 2; la seconda è quella della discrezione e del riserbo di cui all' art. 104. Si rammenta inoltre come anche in regime di assemblea comunale su ogni oggetto il preavviso della Commissione della gestione (o di altra Commissione) è comunque indispensabile.

L' aggiunta operata dalla Commissione alla lett. b scaturisce dalla possibilità che siano più Commissioni ad esaminare uno stesso oggetto.

Si è infine discusso circa la possibilità, per il municipio, di far capo, in sede di consuntivo, a delle revisioni affidate a specialisti, di ciò si parlerà nel RALOC.

Articolo 173

Incompatibilità (art. 171 prog. gov.)

Invariato, salvo lo stralcio della lett. d ritenuta pleonastica per i comuni in regime di consiglio comunale; infatti basta l' art. 43 per precisare chi, tra i dipendenti comunali, può far parte del Consiglio comunale. Se vi può far parte com' è il caso per i docenti di ogni ordine può anche essere membro della Commissione della gestione. Per i comuni in regime di assemblea comunale, invece, il nuovo cpv. 2 indica che della commissione della gestione non possono far parte i dipendenti del comune e delle sue aziende, ad eccezione di quelli indicati all' art. 43 cpv. 3.

L' articolo, dal profilo redazionale, è stato adattato in analogia a quanto previsto per il municipio (art. 83).

Articolo 174

Collisione (art. 172 prog. gov.)

Il testo governativo è stato modificato nel senso che in genere può far parte della Commissione della gestione chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente municipale alla (ovvia) condizione che non partecipi né alla discussione, né al voto sulla gestione che lo concerne.

Articolo 175

Rapporto (art. 173 prog. gov.)

Modifiche redazionali con l'aggiunta all'ultimo capoverso che è compito del municipio informare il Dipartimento nel caso in cui la Commissione della gestione non fosse in grado di presentare il proprio rapporto sul preventivo o sul consuntivo e, di conseguenza, l'assemblea o il consiglio comunale fissassero un nuovo termine.

TITOLO SESTO - I beni comunali

Articolo 176

Beni comunali (art. 174 prog. gov.)

Questo articolo è stato modificato dalla Commissione nel senso che ci si limita ad indicare che i beni comunali si distinguono in beni amministrativi e in beni patrimoniali. Le relative definizioni sono ancorate nei nuovi articoli 177 e 178.

Articolo 177

Beni amministrativi (nuovo)

(è la sintesi degli art. 174 lett. a, 176 cpv. 1 e 3 e 180 prog. gov.; l'art. 175 prog. gov. diventa l'art. 179).

Articolo 178

Beni patrimoniali (nuovo)

(è la sintesi degli art. 174 lett. b e 176 cpv. 2 prog. gov.; l'art. 176 prog. gov. scompare perché integrato negli art. 177 e 178).

La Commissione ha cercato di ancorare in questi due nuovi articoli i concetti distintivi ripresi da dottrina e giurisprudenza dei beni amministrativi e i beni patrimoniali, rammentando che entrambi possono comprendere sia beni immobili, sia beni mobili.

Imboden Rhinow, in Schveizerische Verwaltungsrechtspflege, Vol. II, pag. 809 e 811 in una col Tribunale federale circoscrive così i due concetti:

"Das Finanzvermoegen (i beni patrimoniali, NdR) umfasst diejenigen Vermoegensvverte, vvelche im Privateigentum des Staates stehen und zur Erfuellung oeffentlicher Aufgaben nur mittelbar mit ihrem Kapitalvvert beitragen; im Rechtsverkehr untersteht es den Regeln des Zivilrechts (STF 89 I 43)".....und....."Dem Vervwaltungsvermoegen (beni amministrativi, NdR) vverden im Gegensatz zum Finanzvermoegen -Vermoegensvverte zugerechnet, die dem Staat unmittelbar durch ihren Gebrauch als solchen dienen; der Staat benoetigt diese Art von Vermoegensvverte nicht vvegen ihres Kapitalvvertes, sondern vvegen ihres Gebrauchvvertes; es handelt sich um die nicht realisierbaren Aktiven (STF 89 I 43).

I due articoli formulati dalla Commissione rispettano queste disposizioni.

Un altro importante aspetto di questa problematica è quello relativo all'atto amministrativo che destina una cosa a scopi pubblici diretti (affectation, Widmung); questo atto amministrativo dev'essere una decisione che ha effetti di diritto reale: in questo senso si è ripetutamente espresso il Tribunale federale (citiamo, tra le altre, STF 95 I 102, 74 I 48 e 71 I 440).

Da quanto precede, richiamando che i beni amministrativi sono inalienabili in quanto tali (STF 107 I 300), scaturisce la necessità di un atto amministrativo che tolga la destinazione di una cosa a scopi pubblici diretti (Entwidmung désaffectation) per far passare un determinato bene pubblico dà bene amministrativo l'inalienabile) a bene patrimoniale (alienabile alle condizioni di cui all'art. 178).

In altre parole: la casa comunale è indubbiamente un bene amministrativo perché necessita al Comune, non già per il suo valore capitale, ma per il valore insito nell'uso pubblico diretto, l'esistenza di una casa comunale e indispensabile per gestire il comune (uffici, archivi, sala per le sedute del municipio, dell'assemblea comunale o del consiglio comunale). Se un comune vuoi dotarsi di una nuova casa comunale - vendere la vecchia lo potrà fare, attraverso un atto amministrativo che faccia diventare questo bene (la ex-casa comunale) un bene patrimoniale.

Altro esempio: un fondo acquistato dal Comune per la realizzazione del piano regolatore diventa bene amministrativo a condizione che tale piano ne prescriba chiaramente la destinazione (STF 97 I 468 e 640).

La Commissione riconosce che non sarà sempre facile collocare i beni comunali tra i beni amministrativi o i beni patrimoniali, anche se il RALOC e soprattutto il prontuario e il modello dei conti si diffonderanno al riguardo; sarà la prassi, nelle fattispecie nuove, ad indicare la via da seguire. Potrebbe essere il caso della sottoscrizione di azioni da parte di un comune; al riguardo, e per quanto gli concerne, il CdS ritiene trattarsi di beni amministrativi.

Articolo 179

Amministrazione (art. 175 prog. gov.)

Nessuna modifica.

Articolo 180

Alienazioni, locazioni (art. 177 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 181

Prestazioni obbligatorie (art. 178 prog. gov.)

Il testo è rimasto invariato; la marginale, per contro, è nuova.

Articolo 182

Divieto di contrarre debiti (art. 179 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 183

Fideiussioni, mutui a terzi (art. 181 prog. gov.)

La modifica suggerita dalla Commissione è sostanziale; si propone di concedere la facoltà ai comuni di concedere mutui e di prestare fideiussioni a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico. Il CdS, inoltre, potrà accordare l' autorizzazione al comune di concedere queste facilitazioni anche a dei privati quando l' interesse del comune, fosse evidente.

E' , in sostanza, quanto previsto dall' art. 97 LOP.

Articolo 184

Divieto di speculazione (art. 182 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 185

Divieto di ripartizione (art. 183 prog. gov.)

Modifica redazionale.

TITOLO SETTIMO - Regolamenti, ordinanze, convenzioni**Articolo 186**

Regolamenti (art. 184 prog. gov.)

Invariato.

Per "competenze" si devono intendere tanto quelle delegate, quanto quelle residue.

Articolo 187

Esposizione (art. 185 prog. gov.)

Le modifiche redazionali apportate mirano a precisare che l' avviso pubblicato agli albi segnala che il regolamento può essere consultato, entro un determinato lasso di tempo, con l' indicazione dei giorni e degli orari.

Articolo 188

Approvazione (art. 186 prog. gov.)

Modifica redazionale. La sicurezza del diritto impone che i regolamenti comunali debbano essere approvati sollecitamente da parte del CdS.

Articolo 187

Facoltà del Consiglio di Stato (art. 187 p. g.)

La Commissione ha apportato solo modifiche redazionali; nella sostanza l' articolo è rimasto invariato.

Si rileva come il CdS può apportare delle modificazioni e delle aggiunte solo se si è di fronte a violazioni della costituzione o delle leggi.

Articolo 190

Applicabilità (art. 188 prog. gov.)

Invariato.

Articolo 191

Copia ai cittadini (art. 189 prog. gov.)

Invariato; la legislazione attuale (art. 23 DELOC) prevede la distribuzione obbligatoria "a tutti i cittadini attivi del Comune".

Articolo 192

Ordinanze (art. 190 prog. gov.)

Oltre alla modifica redazionale al cpv. 2 ("esposte", invece di "pubblicate"), la Commissione ha ancorato esplicitamente, nel nuovo cpv. 3, la facoltà del CdS, d' ufficio o a seguito di ricorso, di dichiarare nulla, in parte o in tutto, un' ordinanza municipale (art. 11, cpv. 3 DELOC). Valgono, per il resto, le norme di cui agli art. 208 e segg..

La differenza di fondo tra l' ordinanza e un' altra risoluzione municipale consiste nel fatto che la prima ha una validità generale astratta.

Articolo 193

Convenzioni (art. 191 prog. gov.)

Invariato.

Appare lecita la domanda a sapere, in caso di dubbio, se sottoporre o meno una convenzione all' assemblea o al consiglio comunale; una prima risposta la potrà dare l' Ispettorato dei Comuni, a meno che, per non sbagliare, la si sottoponga in ogni caso al legislativo comunale.

TITOLO OTTAVO

Capitolo primo - Della Vigilanza sui Comuni

Questo capitolo è stato modificato in modo sostanziale dalla Commissione; il numero degli articoli è passato da 17 (prog. gov.) a 14 (testo commissionale), a seguito dello stralcio degli art. 193, 194 e 195 del progetto governativo. In effetti è sembrato opportuno limitarsi ad indicare che il CdS designa il Dipartimento competente ad esercitare la vigilanza sui comuni, senza dilungarsi nella ripartizione interna delle competenze tra CdS, Dipartimento e Ispettorato dei Comuni, come propone il testo governativo.

Essenziale poi, come si vedrà in seguito, la modifica apportata agli art. 194 (principio della vigilanza) e 195 (limiti).

Articolo 194

Vigilanza (art. 192 prog. gov.)

La prima importante modifica è l' inserimento nel cpv. 1 del richiamo all' autonomia comunale che dov' essere comunque rispettata dal Cantone nell' ambito della vigilanza sui comuni. Tale autonomia comunale (cfr. anche art. 1 e relativo commento) dovrà essere rispettata, sempre che essa si muova nell' ambito della Costituzione e delle leggi.

Della seconda (cpv. 2) già si è detto all' inizio di questo capitolo.

Articolo 195

Limiti (art. 196 prog. gov.)

La Commissione ha voluto ancorare in questo articolo i principi giurisprudenziali che devono limitare la vigilanza sui comuni.

Oggetto della vigilanza saranno dunque (le sottolineature indicano le modifiche apportate):

- a) il controllo di legalità sull' applicazione di leggi e di regolamenti, da parte dei comuni e dei loro organi;
 - b) il controllo di opportunità, limitato all' arbitrio;
 - c) la sorveglianza sull' amministrazione in genere e sulle decisioni (e non l' esame) degli organi comunali riguardanti la gestione e l' impiego dei beni di proprietà comunale;
 - d) i provvedimenti adottati dal presidente dell' assemblea o del Consiglio comunale nell' ambito delle sue competenze.
- Nei cpv. 2 e 3 sono poi previste le facoltà di esame e di intervento.

Articolo 196

Annullamento di decisioni degli organi comunali (art. 197 prog. gov.)

Alla lett. a la Commissione ha preferito l' accezione violare le norme della Costituzione, a quella della proposta governativa.

Alla lett. b vi è l' importante aggiunta relativa alla prescrizione decennale della facoltà concessa al CdS di annullare delle decisioni di organi comunali; tale aggiunta è dettata dalla sicurezza del diritto.

Nuovo infine l' ultimo capoverso secondo il quale è riservata ai terzi l' azione di risarcimento.

Articolo 197

Sanzioni disciplinari (art. 198 prog. gov.)

La Commissione ha esteso ai membri degli uffici presidenziali la possibilità di provvedimenti disciplinari; inoltre (cpv. 4) ha reso obbligatoria la pubblicazione agli albi comunali dei casi di sospensione.

Nuovo è l' inizio del termine quinquennale di prescrizione (cpv. 5): dal compimento dei fatti e non, come proposto dal CdS, dall' apertura dell' inchiesta.

In virtù poi del principio della responsabilità soggettiva in materia disciplinare si è stralciato il comune tra coloro che sono passibili di sanzioni disciplinate (cpv. 1): passibili di sanzioni sono dunque non già gli organi in quanto tali, ma i singoli membri che li compongono

Articolo 198

Sospensione per altri motivi (art. 199 prog. gov.)

Modificato è il cpv. 2 dove si parla di stato di insolvenza che possa compromettere gli interessi del comune.

Il cpv. 4 è stato stralciato.

Articolo 199

Destituzione (art. 200 prog. gov.)

Salvo lo stralcio del cpv. 3 (richiamo alle norme del CPS), l' articolo è rimasto sostanzialmente invariato; vi è comunque l' importante precisazione secondo cui il provvedimento estremamente severo della destituzione non può automaticamente venire applicato a membri di municipio condannati alle pene privative della libertà, della reclusione e della detenzione. Occorre che si tratti di reati intenzionali e contrari alla dignità della carica: questa limitazione attutisce quindi in parte la durezza della proposta governativa.

Articolo 200

Obbligo di notifica dell' autorità giudiziaria (art. 201 prog. gov.)

Anche in questo caso la Commissione ha temperato la proposta governativa imponendo all' autorità giudiziaria l' obbligo della notifica solo nei casi in cui l' ipotesi di reato sia tale da pregiudicare l' esercizio della carica.

Questo articolo si riallaccia poi al cpv. 1 dell' art. 198.

Il cpv. 2 del progetto governativo è stato integrato nell' unico capoverso.

Articolo 201

Provvedimenti di eccezione; a) gerenza (art. 202 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 202

b) Fusione (art. 203 prog. gov.)

L' unica modifica operata dalla Commissione è nel senso che il CdS può avviare (e non avvia) la procedura di fusione perdurando i motivi di intervento dell' art. 201.

L' applicazione di questa norma dovrà avvenire con la massima cautela, senza perdere d' occhio i motivi di intervento; un conto è quando un comune si trova durevolmente nell' impossibilità di costituire i propri organi o di assicurare la normale amministrazione. Quando però è il municipio che continua a sottrarsi in modo deliberato ai doveri del suo ufficio, prima di avviare la procedura di fusione occorrerà mettere in atto ogni altro provvedimento: non sarebbe infatti equo imporre a un comune la fusione a causa, unicamente, del comportamento irresponsabile dei membri del suo municipio.

Articolo 203

Comune in disagio, vigilanza speciale (art. 204 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 204

Spese d' intervento e d' inchiesta (art. 205 p. g.)

La Commissione ha stralciato l' importo minimo definitivo alle spese d' intervento o d' inchiesta.

Articolo 205

Prestiti e aperture di crediti, ratifica (art. 206 prog. gov.)

Nessuna modifica.

E' unicamente un controllo di legalità, e non di opportunità, quello effettuato dal Dipartimento: con la ratifica, quindi, lo Stato non si assume nessun' altra responsabilità.

Articolo 206

Mancata approvazione dei conti (art. 207 p. g.)

Modifica redazionale imposta dal principio della proporzionalità.

Articolo 207

Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza (art. 208 prog. gov.)

Modifiche redazionali. Rimane quindi possibile solo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Capitolo secondo - Dei ricorsi contro le decisioni degli organi

Articolo 208

Competenza (art. 209 prog. gov.)

In tutto il capitolo, cominciando dalla sua intestazione si è sostituito a deliberazioni. il sostantivo "decisioni. Nella legge è stato mantenuto anche il termine "risoluzioni" che è equivalente a quello di decisioni.

L' articolo è rimasto sostanzialmente invariato; il cpv. 2 che riferisce sull' effetto sospensivo del ricorso è, in pratica, il richiamo dell' art. 47 della legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 209

Legittimazione attiva (art. 210 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 210

Nullità assoluta (art. 211 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 211

Annulabilità; a) di tutte le decisioni degli organi comunali (art. 212 p. g.)

Invariato.

Articolo 212

b) Delle singole decisioni (art. 213 prog. gov.)

Modifiche redazionali.

Articolo 213

Termini e forma (art. 214 prog. gov.)

Il cpv. 1 fa chiaro riferimento alle decisioni che emanano da organi incompetenti; quindi vizzate di nullità assoluta (art. 210).

Modifica redazionale al cpv. 3.

TITOLO NONO - Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Articolo 214

Norme contabili (art. 215 prog. gov.)

Oltre a modifiche redazionali la Commissione suggerisce la data limite del 1. gennaio 1992 per l' introduzione in tutti i comuni del nuovo piano contabile armonizzato: in sostanza non entro 7 anni dall' entrata in vigore della legge, come previsto dal progetto governativo, ma entro termini più brevi.

Articolo 215

Bilancio patrimoniale, fondi di riserva (art. 216 prog. gov.)

Circa i fondi di accantonamento preesistenti l' entrata in vigore della nuova LOC vengono messi in evidenza quelli vincolati per volontà di terzi (legati, donazioni, ecc.): questi ultimi non potranno essere sciolti a favore del capitale proprio senza il consenso di chi li ha messi a disposizione con un determinato vincolo.

Nuovo è il cpv. 4: in esso viene riservata espressamente la competenza dell' autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Articolo 216

Adeguamento dei regolamenti comunali (art. 221 prog. gov.)

Invariato, salvo il nuovo cpv. 2 che richiama l' applicazione analogetica dell' art. 189. L' adeguamento delle norme dei regolamenti comunali circa il numero dei consiglieri comunali e dei municipali dovrà avvenire entro il 1. gennaio 1988; per il resto vale la data limite del 1. gennaio 1992.

Articolo 217

Modifiche di altre leggi (art. 217 e 218 p. g.)

Invariato, salvo la nuova lett. c che si riferisce alla definizione di moltiplicatore d' imposta.

Articolo 218

Regolamenti di applicazione (art. 220 p. g.)

Invariato.

Articolo 219

Disposizioni abrogative (art. 222 prog. gov.)

Invariato, salvo il richiamo, al cpv. 2, alle norme dell' art. 214 cpv. 3.

Articolo 220

Entrata in vigore (art. 223 prog. gov.)

Invariato.

* * * * *

II. CONCLUSIONI

Nel consegnare questo breve rapporto il relatore si sente in dovere di ringraziare i funzionari del Dipartimento dell' interno quelle finanze e i colleghi di Commissione.

L' esame del testo di legge, per sotto il continuo assillo del tempo, è stato particolarmente approfondito: va qui ricordato come la Sottocommissione di redazione ha potuto concludere il suo lavoro il 30 dicembre 1986. Da qui l' unico rincrescimento del relatore: quello di non aver potuto diffondersi, come la materia magari esige, in modo sufficientemente ampio. D' altro canto l' esigenza di mettere in vigore questa legge, con il necessario anticipo rispetto al rinnovo dei poteri comunali del 1988, non poteva che imporre alla Commissione ed al relatore ritmi serrati.

Per concludere vale la pena, credo, ribadire l' attualità di una delle riflessioni con la quale si chiudeva il rapporto della Commissione che discuteva la legge del 1854:

"Discutetelo, onorevoli signori, alacramente e sanzionate una legge reclamata dalla necessità di rendere più semplice, più facile, più pronta, più economica l' amministrazione delle cose comunali"

Per la Commissione della legislazione:

Franco Ballabio, relatore

Agustoni, con riserva - Bacciarini -

Bizzozero - Bonetti-Lepori - Barella -

Catenazzi - Cereda - Gianoni Lepori -

Paglia - Pedotti - Rossi. con riserva -

Sganzini. con riserva

Valsangiacomo con Wyttenbach.

Disegno di

LEGGE

organica comunale.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I - IL COMUNE

Articolo 1 (1)

Definizione

Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla costituzione e dalle leggi.

Articolo 2 (7)

Compiti

Autonomia residua:

Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Articolo 3 (2)

Garanzia

La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Articolo 4 (3 e 4)

Suddivisioni

1 La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.

2 Il numero e la denominazione delle frazioni possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento.

3 Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione interna per quartieri o circondari disciplinandone il funzionamento e l'organizzazione.

Articolo 5 (5)

Attinenza comunale

1 E' attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l'attinenza secondo le modalità della legge.

2 L'attinente di un comune ticinese è cittadina del Cantone.

3 Il cittadino ticinese non può avere più di un'attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.

4 L'attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata la perdita della cittadinanza svizzera.

Articolo 6 (6)

Domicilio comunale

E' domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Articolo 7 (6.2)

Diritti politici

1 Il cittadino acquista i diritti politici in materia comunale dopo tre mesi di domicilio effettivo.

2 La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

Articolo 8 (8)

Stemma e sigillo

1 Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.

2 L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.

3 La struttura dello stemma, l'impronta del sigillo e ogni loro variazione, devono essere notificate al Dipartimento.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE POLITICA DEL COMUNE

CAPITOLO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Articolo 9 (9)

Organi

1 Gli organi sono:

- a) l' assemblea;
- b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
- c) il municipio.

2 Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

3 Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l' inizio di un periodo quadriennale di nomina.

Articolo 10 (10)

Data di elezione

1 L' elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell' anno precedente.

2 Il consiglio comunale di nuova istituzione è eletto entro tre mesi dall' approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.

CAPITOLO II - L'ASSEMBLEA COMUNALE

Articolo 11 (11)

Definizione

1 L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini.

2 E' cittadino chi ha diritti politici in materia comunale.

3 La partecipazione all' assemblea è un dovere civico.

Articolo 12 (14)

Attribuzione

a) Per scrutinio popolare

1 L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.

2 Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Articolo 13 (15)

b) In pubblica seduta

L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l' applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull' amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese d' investimento;
- f) esamina ogni anno l' amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l' esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti esecutivi, Ricorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso;
- h) autorizza l' affitto, la locazione, l' alienazione o la commutazione dell' uso e del godimento dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l' accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili, vota i prestiti e il rinnovo;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) fissa, per regolamento, la retribuzione, il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del comune e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei dipendenti;

- n) accorda l' attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina, a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di competenza municipale;
- q) nomina ogni anno, nella seconda assemblea ordinaria, la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

Articolo 14 (12)

Numero legale

- 1 L' assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.
- 2 Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti n. del cittadini residenti all' estero.

Articolo 15 (16)

Assemblea costitutiva

- 1 L' assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dall' elezione del municipio. La seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l' ufficio provvisorio.
- 2 L' assemblea provvede:
 - a) alla nomina, per il primo anno del quadriennio, dell' ufficio presidenziale non che della commissione della gestione e delle altre commissioni;
 - b) alla nomina, per il quadriennio amministrativo, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l' art. 13 lett. o) e p).

Articolo 16 (17)

Assemblee ordinarie

Oggetti:

- 1 Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno
- 2 La prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull' esercizio precedente e delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.
- 3 La seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e stabilisce il fabbisogno da coprire con l' imposta.
- 4 Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all' ordine del giorno

Articolo 17 (18)

Data delle assemblee ordinarie

Rinvio:

- 1 Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l' approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l' approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.
- 2 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l' assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell' ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all' albo comunale almeno due giorni precedenti la riunione.
- 3 Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l' assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.
- 4 Su richiesta del municipio, il Dipartimento potrà autorizzare il rinvio, per altri giustificati motivi.
- 5 Il Dipartimento non può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria oltre il 30 giugno

Articolo 18 (19)

Assemblee straordinarie

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Municipio:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l' autorità cantonale lo impone.

Articolo 19 (20)

Assemblee su domanda popolare

- 1 I cittadini possono chiedere la convocazione di un' assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.
- 2 La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 16 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.
- 3 La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4

dei cittadini.

4 Il municipio esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile, e pubblica all' albo la sua decisione.

5 Il municipio, riconosciute la regolarità e la proponibilità, convoca l' assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all' albo.

Articolo 20 (21)

Modo di convocazione

1 Il municipio convoca l' assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all' albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l' ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

2 L' assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

3 Il municipio può prevedere nell' avviso di convocazione la data di riconvocazione dell' assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all' albo comunale durante il periodo che precede la riunione.

Articolo 21 (22)

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sui oggetti all' ordine del giorno

Articolo 22 (23)

Luogo e giorno

1 Le assemblee sono tenute nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, in un locale adatto non d' uso privato.

2 Le assemblee in giorni feriali, salvo il sabato, devono essere tenute dopo le ore 19.00.

Articolo 23 (24)

Ufficio presidenziale

1 Ogni anno, all' inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l' ufficio presidenziale composto di un presidente e di due scrutatori.

2 Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell' anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell' ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l' approvazione dei conti.

Articolo 24 (25)

Verbale

a) Contenuto

1 Il segretario comunale, o in sua assenza un cittadino designato dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

a) la data e l' ordine del giorno;

b) l' elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;

c) la trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell' art. 29 cpv. 3;

d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

2 Per la redazione del verbale è ammesso l' ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento d' applicazione.

Articolo 25 (26) 1

b) Approvazione

1 Il verbale deve essere letto, approvato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori in fine di seduta.

2 Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell' assemblea successiva.

Articolo 26 (27)

Pubblicità dell'assemblea

1 L' assemblea è pubblica

2 Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Articolo 27 (28)

Ordine nell'assemblea

1 Il presidente dirige l' assemblea, mantiene l' ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

2 Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare

dalla sala.

3 Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l' assemblea: in questo caso egli è tenuto a. far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Articolo 28 (29)

Compiti del presidente

Discussioni e votazioni:

- 1 Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all' ordine del giorno
- 2 I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento.
- 3 Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.
- 4 Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali.
- 5 L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni singolo articolo e sul complesso.

Articolo 29 (30)

Sistema di voto

- 1 L'assemblea vota per alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova.
- 2 Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.
- 3 Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.

Articolo 30 (31)

Maggioranza

a) Semplice:

- 1 L' assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata.
- 2 Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
- 3 In caso di parità la votazione viene ripetuta in un' assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.

Articolo 31 (32)

b) Qualificata

- 1 Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l dell' art. 13, l' assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 2 Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.
- 3 In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.
- 4 Il cittadino escluso dal voto in forza dell' art. 32 non è computato nel numero dei presenti.

Articolo 32 (33)

Casi di collisione

- 1 Il cittadino i. cui interesse personale si è in collisione con quello del comune nell' oggetto posto in deliberazione, non può prendere parte né alla discussione né al voto.
- 2 Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, padre e madre, figli, fratelli e sorelle, zio e zia, nipoti consanguinei, cognati, suocero e suocera, genero e nuora.
- 3 L' interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione d' interessi nei suoi membri.
- 4 La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Articolo 33 (34)

Messaggi e rapporti

I messaggi del municipio e i rapporti delle commissioni devono essere motivati per iscritto e consultabili in cancelleria almeno sette giorni prima dell' assemblea chiamata a discuterli.

Articolo 34 (35)

Commissioni

Composizione, convocazione e funzionamento:

- 1 Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71 e 72.

Articolo 35 (36)

Commissioni speciali

Per l' esame di problemi determinati l' assemblea può nominare commissioni speciali composte di cittadini.

Articolo 36 (37)

Interpellanze

- 1 Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti dell'amministrazione comunale.
- 2 Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
- 3 Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
- 4 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Articolo 37 (38)

Mozioni

- 1 Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi che sono demandate al municipio.
- 2 Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea, preavviso scritto.
- 3 Se il municipio da preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
- 4 Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione nomina una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.
- 5 La commissione sarà composta da tre a undici membri, fra i quali il cittadino proponente.

Articolo 38 (39)

Proposte nuove e controproposte

- 1 Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso municipale.
- 2 E' sempre possibile presentare proposte relative ad un oggetto all'ordine del giorno; su richiesta del municipio la deliberazione è rinviata per esame, al massimo, di un mese.

Articolo 39 (40)

Revoca di risoluzione

- 1 L'assemblea può revocare una risoluzione che non ha spiegato effetto nei confronti di terzi.
- 2 La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme dell'iniziativa popolare.
- 3 Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Articolo 40 (41)

Proposte respinte

Il municipio non può ripresentare una proposta respinta dall'assemblea prima che siano trascorsi tre mesi.

Articolo 41 (42)

Pubblicazioni delle risoluzioni

- 1 Il sindaco entro cinque giorni pubblica all'albo comunale le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
- 2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

CAPITOLO III - IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 42 (43)

Istituzione

Attributi:

- 1 I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l'istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60.
I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.
- 2 Il consiglio esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.
- 3 Il consiglio comunale può darsi un regolamento interno per disciplinare il suo funzionamento a completazione delle norme della presente legge. Questo regolamento deve ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato e non è soggetto al referendum.

Articolo 43 (44)

Eleggibilità

- 1 Sono eleggibili In consiglio comunale cittadini del comune.
- 2 La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.
- 3 Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell' ambito dell' amministrazione.

Articolo 44 (45)

Obbligo di assumere la carica

- 1 La carica è obbligatoria. Se un consigliere comunale rifiuta di assumere la carica, il Consiglio di Stato, previa diffida e dopo averlo sentito, può applicargli una multa fino a fr. 1000.--.
- 2 Se il consigliere comunale persiste nel rifiuto il Consiglio di Stato ne ordina inappellabilmente la sostituzione.

Articolo 45 (46)

Dimissioni

- 1 Le dimissioni sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta: esse devono essere motivate.

Articolo 46 (47)

Seduta costitutiva

- 1 Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.
- 2 La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l' ufficio provvisorio due scrutatori.

Articolo 47 (48)

Giuramento e promessa

Formule:

I membri del consiglio comunale prestano il giuramento o la promessa solenne, secondo le loro convinzioni, con le formule seguenti:

"Io giuro di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio e così Iddio mi aiuti"

"Io prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio"

Articolo 48 (49)

Ufficio presidenziale

1 L' ufficio presidenziale è costituito di:

- a) un presidente;
- b) uno o due vice-presidenti;
- c) due scrutatori.

2 Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all' apertura della prima sessione ordinaria.

3 Le cariche non sono obbligatorie.

Articolo 49 (50)

Sessioni ordinarie

- 1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all' anno alla data prevista dal regolamento comunale.
- 2 La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell' esercizio precedente.
- 3 La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso de' preventivo dell' anno seguente.
- 4 Il Dipartimento, in casi eccezionali, può prorogare i termini previsti nei precedenti due capoversi.

Articolo 50 (51)

Sessioni straordinarie

- 1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

2 Il presidente decide sulla regolarità e sulla proponibilità della domanda; d' accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l' opinione del presidente.

Articolo 51 (52)

Modo di convocazione

- 1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal municipio con avviso all' albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l' indicazione del luogo, giorno e ora e dell' ordine del giorno
- 2 La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei casi d' urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente, a seconda di chi vi procede.
- 3 La convocazione d' urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Articolo 52 (53)

Luogo

- 1 Le sedute si tengono in un locale adatto, non d' uso privato.
- 2 Il Dipartimento pro concedere deroghe per giustificati motivi.

Articolo 53 (54)

Frequenza

Sanzione:

- 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
- 2 Il presidente può infliggere una multa fino a fr. 20.-- per seduta agli assenti senza legittimo motivo.
- 3 I legittimi motivi sono:
 - a) il servizio militare;
 - b) la malattia comprovata;
 - c) l' assenza dal comune;
 - d) ogni altro motivo grave a giudizio del presidente.
- 4 Se il consigliere comunale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica si applica l' art. 197.

Articolo 54 (55)

Riconvocazione

Sanzione:

- 1 Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
- 2 Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione infliggendo una multa di fr. 20.-- agli assenti senza legittimo motivo.
- 3 I legittimi motivi sono quelli elencati all' art. 53.
- 4 Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all' art. 53 cpv. 4.

Articolo 55 (56)

Funzionamento

- 1 Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
- 2 Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.
- 3 Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.
- 4 Per il mantenimento dell' ordine, l' esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni dell' art. 27.

Articolo 56 (57)

Messaggi municipali

- 1 I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, in ogni caso almeno 20 giorni prima della sessione.
- 2 Salvo i casi dove è domandata e concessa l' urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Articolo 57 (58)

Ritiro

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

Articolo 58 (59)

Messaggi e rapporti

- a) Deposito
- b) Distribuzioni

I messaggi e i rapporti scritti delle commissioni, devono essere depositati in cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta.

Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi al domicilio dei singoli consiglieri.

Articolo 59 (60)

Urgenza

1 Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.

2 L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.

Articolo 60 (61)

Sistema di voto

1 Il consiglio comunale vota per alzata di mano

2 Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

3 In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema.

Articolo 61 (62)

Quoziente di voto

- a) Maggioranza semplice
- b) Maggioranza qualificata

1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza del quoziente di voto: votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.

2 Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

3 In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

4 I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti

Verbale:

Articolo 62 (63)

- a) Contenuto
- b) Approvazione

1 Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24.

2 Il contenuto relativo alle lettere a, b e c dell'art. 24 deve essere letto seduta stante e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

3 Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

Articolo 63 (65)

Revoca di risoluzioni

Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, se non ha spiegato effetto nei confronti di terzi.

Articolo 64 (66)

Casi di collisione

Nei casi previsti dall'art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Articolo 65 (nuovo)

Interrogazioni

Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

Articolo 66 (67)

Interpellanze

- 1 Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d' interesse comunale.
- 2 Il regolamento comunale può prevedere l' obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.
- 3 Il municipio, di regola, risponde immediatamente; se l' interpellanza è presentata in forma scritta almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
- 4 L' interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l' interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Articolo 67 (68)

Mozioni

- 1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all' ordine del giorno
- 2 Esse devono essere demandata per esame e preavviso alla commissione permanente competente o a una commissione speciale, ritenuto il diritto del proponente di essere udito. Il municipio, se richiesto, è tenuto a collaborare fornendo la necessaria documentazione.
- 3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte.
- 4 Il parere della commissione dovrà essere presentato entro il termine di sei mesi.
- 5 Il municipio deve esprimersi sollecitamente in forma scritta sulle conclusioni della commissione. Si applica per analogia l' art. 37 cpv. 4.

Articolo 68 (69)

Commissioni permanenti

- 1 Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.
- 2 Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.
- 3 Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Articolo 69 (70)

Commissioni speciali

E' facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l' esame di determinati problemi.

Articolo 70 (71)

Quorum

- 1 Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.
- 2 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 71 (72)

Rapporti

- 1 La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia al municipio almeno sette giorni prima della sessione del consiglio comunale.
- 2 Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Articolo 72 (73)

Commissione della gestione

Competenze:

- 1 La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 172 e seguenti.
- 2 Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Articolo 73 (74)

Rappresentanza proporzionale

- 1 Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.
- 2 Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista o liste congiunte.
- 3 I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.
- 4 I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale.

Articolo 74 (75)

Pubblicazione delle risoluzioni

1 Il sindaco pubblica entro cinque giorni all' albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Articolo 75 (76)

Referendum

1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, e, g, h, i dell' art. 13, come pure nei casi stabiliti di leggi speciali, quando ciò sia domandato da 1/5 dei cittadini entro un mese dalla data di pubblicazione della risoluzione all' albo comunale.

2 La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al municipio e indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

3 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all' albo la sua decisione.

4 Riconosciutane la regolarità e proponibilità esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese né più tardi di tre mesi dalla pubblicazione all' albo della decisione.

Articolo 76 (77)

Iniziativa

1 Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell' art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

2 La domanda dov' essere presentata per iscritto al municipio e firmata da almeno 1/5 dei cittadini.

3 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all' albo la sua decisione.

4 Riconosciutane la regolarità e la proponibilità, la sottopone al consiglio comunale entro un mese dalla pubblicazione all' albo della decisione, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.

Articolo 77 (78)

Controprogetto e votazione

1 Il consiglio comunale decide, previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro tre mesi dalla data di pubblicazione all' albo della decisione di regolarità e proponibilità dell' iniziativa.

2 Se il consiglio comunale aderisce all' iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione popolare non ha luogo.

3 Se non aderisce, sarà sottoposta a votazione popolare, non prima di un mese, né più tardi di tre dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale.

4 Il consiglio comunale può proporre un controprogetto; in questo caso l' assemblea procedere a due votazioni distinte, in due domeniche consecutive.

5 Nella prima votazione l' assemblea indicherà se accetta l' iniziativa o il controprogetto; nella seconda se accetta o n. la proposta che, nella prima ha ottenuto maggior numero di voti.

Articolo 78 (79)

Ritiro dell'iniziativa

1 I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

2 Per essere valida l' autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

3 L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all' albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di adesione all' iniziativa.

4 Il sindaco pubblica immediatamente all' albo comunale il ritiro dell' iniziativa.

Articolo 79 (80)

Modo di votazione

Le votazioni sull' iniziativa e sul referendum avvengono per scheda, a scrutinio segreto, secondo le norme stabilite dalle leggi elettorali.

CAPITOLO IV - IL MUNICIPIO

Articolo 80 (81)

Numero e composizione

- 1 Il municipio amministra il comune.
- 2 Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.
- 3 La carica è obbligatoria.

Articolo 81 (82)

Supplenti

- 1 Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.
- 2 Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.

Articolo 82 (83)

Incompatibilità

a) Per carica

Non possono assumere la carica di municipale:

- a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
- b) i giudici di un tribunale, i procuratori pubblici, i giudici istruttori e il magistrato dei minorenni, fatta eccezione per i giudici di pace;
- c) gli ecclesiastici;
- d) i docenti di nomina comunale;
- e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

Articolo 83 (84)

b) Per parentela

- 1 Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, genitori e figli, fratelli, suocero con generi o nuore, zii e nipoti consanguinei.
- 2 Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.

Articolo 84 (85)

Ricusa

- 1 La carica di municipale e di supplente può essere riusata per un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o per un altro motivo grave.
- 2 Nessun municipale può riusare la carica di sindaco a meno che venga a trovarsi nei gradi di incompatibilità previsti dalla legge con il segretario comunale.

Articolo 85 (86)

Dimissioni

- 1 Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:
 - a) l' aver coperto la carica l' intero quadriennio immediatamente precedente;
 - b) l' età di 65 anni;
 - c) un' infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.
- 2 Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.

Articolo 86 (87)

Procedura

- 1 Le dimissioni per i motivi di cui all' art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.
- 2 Le dimissioni di chi invoca il motivo dell' art. 85 lett. c) e la ricusa a norma dell' art. 84 sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.

Articolo 87 (88)

Rifiuto di assumere la carica

- 1 Nel caso in cui un municipale o il supplente, senza legittimo motivo, rifiuti di assumere la carica, il Consiglio di Stato, previa diffida e dopo averlo sentito, gli applica inappellabilmente una multa sino a fr. 1000.--.
- 2 Se il municipale o il supplente non vi ottempera, il Consiglio di Stato ne ordina inappellabilmente la sostituzione e lo denuncia all' autorità penale.

Articolo 88 (89)

Durata della carica

Giuramento o promessa solenne:

- 1 Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.
- 2 Essi assumono la carica, prestando giuramento o promessa solenne davanti al giudice di pace, secondo le formule previste dall' art. 47.

Articolo 89 (90)

Seduta costitutiva

- 1 Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l' elezione del sindaco.
- 2 Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vice- sindaco per il quadriennio e procede alle incombenze di cui agli articoli 13 lett. p. 46, 90 e 91.

Articolo 90 (91)

Dicasteri

- 1 Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l' esame degli oggetti di sua competenza.
- 2 Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli é attribuito.
- 3 E' applicabile, per analogia, l' art. 87.
- 4 Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Articolo 91 (92)

Delegazioni e commissioni

- 1 Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell' amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.
- 2 Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.
- 3 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e le delegazioni di cui sopra sorvegliano i rami dell' amministrazione comunale loro affilati, preavvisando e proponendo al municipio le misure da attuare.
- 4 Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Articolo 92 (93)

Luogo delle sedute

- 1 Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.
- 2 Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Articolo 93 (94)

Convocazione delle sedute

- 1 Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.
- 2 Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:
 - a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
 - b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In quest' ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all' art. 196.

- 3 Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.

Articolo 94 (95)

Validità della seduta

- 1 Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.
- 2 Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell' art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.
- 3 Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l' oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.
- 4 Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Articolo 95 (96)

Chiamata dei supplenti

- 1 I supplenti sono chiamati per l' inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.
- 2 Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.

3 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell' art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.

4 I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Articolo 96 (97)

Frequenza e sanzioni

1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

2 Le assenze senza giustificazione sono punibili da parte del municipio con una multa fino a fr. 20.-- per ogni seduta.

3 Se l' assenza continua si applica l' art. 87.

Articolo 97 (98)

Difetto della maggioranza assoluta

Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 98 (103)

Sedute municipali

a) Direzione

b) Discussioni e votazioni

1 Le sedute municipali sono dirette dal sindaco.

2 Egli veglia al "mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

3 Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.

4 Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all' anzianità di carica e il sindaco per ultimo.

5 Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

Articolo 99 (99)

Validità delle risoluzioni

1 Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti i municipali non possono astenersi dal voto.

2 Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

3 In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

4 Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Articolo 100 (100)

Collisione di interesse

1 Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l' art. 83.

2 La collisione di interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.

Articolo 101 (101)

Divieto di prestazione

Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Articolo 102 (102)

Revoca di risoluzioni

Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, se non hanno spiegato effetto nei confronti di terzi.

Articolo 103 (104)

Verbale

Contenuto e approvazione:

1 Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

2 Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

3 Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

4 Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e

approvato nella seduta successiva.

Articolo 104 (105)

Discrezione e riserbo

I membri del municipio e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l' assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Articolo 105 (106)

Ispezione di atti

Rilascio di estratti:

- 1 I municipali hanno diritto di prendere visioni, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l' amministrazione comunale.
- 2 Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell' assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l' invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
- 3 Ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell' assemblea comunale e del consiglio comunale.
- 4 Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.
- 5 Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Articolo 106 (107)

Competenze generali

Il municipio:

- a) dirige l' amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell' interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell' assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa sulle decisioni prese dall' assemblea o dal consiglio comunale quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 107 (108)

Polizia locale

- 1 Il municipio esercita le funzioni di polizia locale.
- 2 Queste hanno specialmente per oggetto:
 - a) il mantenimento dell' ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
 - b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
 - c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l' uso dei beni comuni, a disciplinarne l' uso accresciuto ed esclusivo;
 - d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
 - e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.
- 3 Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.
- 4 Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.

Articolo 108 (109)

Richieste di aiuti

- 1 Il municipio chiede l' intervento della polizia cantonale quando non dispone di forze sufficienti per assolvere le sue funzioni.
- 2 E' riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri comuni.

Articolo 109 (112)

Pericolo generale

- 1 In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.
- 2 Ai renitenti sarà applicata una multa fino a fr. 100.--, riservata l' azione penale per disobbedienza a decisione dell' autorità.

Articolo 110 (113)

Competenze amministrative

Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso;
- g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- i) rilascia i certificati di domicilio, di buona condotta nonché altri previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 111 (114)

Pubblicazione delle risoluzioni

Il municipio provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.

Articolo 112 (114.2)

Informazione

- 1 Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.
- 2 Sono riservati gli art. 104 e 105.

Articolo 113 (115)

Lavori, forniture

- 1 I lavori e le forniture al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano i fr. 5000.--.
- 2 Per regolamento comunale tale importo può essere aumentato sino a fr. 50'000.--.
- 3 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Articolo 114 (116)

Pubblico concorso

Modalità:

- 1 Il concorso è pubblicato all'albo comunale per un periodo di almeno sette giorni.
- 2 Il regolamento comunale fissa la cifra oltre la quale il concorso dovrà essere parimenti pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale.

Articolo 115 (117)

Spese non preventivate

Senza il consenso dell'assemblea o del consiglio comunale il municipio può fare spese correnti non preventivate, fino all'importo annuo complessivo, non superiore a fr. 20'000 stabilito dal regolamento comunale.

Articolo 116 (118)

Tasse e indennità speciali

- 1 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.
- 2 Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

Articolo 117 (nuovo)

Onorario e rimborso spese dei membri del municipio

Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive e la retribuzione spettante al sindaco e ai municipali, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

CAPITOLO V - IL SINDACO

Articolo 118 (119)

Competenze e funzioni del sindaco

a) In genere:

- 1 Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio e dirige l'amministrazione del sindaco: con le competenze conferite dalla legge.
- 2 Il sindaco è, di diritto, primo ufficiale dello stato civile e membro della delegazione tutoria.
- 3 Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.
- 4 Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

Articolo 119 (120)

In particolare

In particolare il sindaco:

- a) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;
- b) riceve la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le istanze indirizzate al comune e li trasmette agli organi competenti per i loro incumbenti;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale e prende i necessari provvedimenti per la conservazione degli elementi di prova fino a che l'autorità assume inchiesta;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi, degli avvisi di convocazione e delle risoluzioni dell'assemblea comunale, del consiglio comunale e del municipio ai sensi degli art. 41, 74 e 111;
- f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitigli dalla LAC.

Articolo 120 (121)

Supplenza del sindaco

In caso di assenza, di malattia o di altro impedimento, il sindaco è supplito, escluse le funzioni dell'art. 118 cpv. 2, dal vicesindaco e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Articolo 121 (122)

Casi urgenti

Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Articolo 122 (110)

Misure coercitive

Il sindaco può ordinare l'arresto fino a ventiquattro ore di persone che mettono in serio pericolo la vita o il patrimonio di terzi, quando il pericolo non è altrimenti ovviabile, avvisandone immediatamente la procura pubblica.

Articolo 123 (111)

Misure preventive

Per prevenire imminenti atti perseguibili penalmente, il sindaco può porre provvisoriamente sotto sorveglianza individui socialmente pericolosi, nonché prendere sotto la sua protezione persone minacciate, avvertendo subito l'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

CAPITOLO VI - L'OPZIONE

Articolo 124 (123)

Termini

- 1 Chi, in seguito ad elezione o nomina, viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.
- 2 Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione, rispettivamente nomina.
- 3 Il termine di quindici giorni decorre dalla proclamazione dell'elezione e dall'atto di nomina.
- 4 Nel caso di elezione simultanea alla carica di consigliere comunale e di municipale, l'opzione avviene a norma delle leggi elettorali.

TITOLO III

CAPITOLO I - I DIPENDENTI DEL COMUNE

Articolo 125 (124)

In genere

Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Articolo 126 (125)

Nomine

1 I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all' albo per un periodo di almeno sette giorni.

2 Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 127 (126)

Nomine generali

a) Periodo di nomina

b) Durata in carica

c) Mancata conferma

Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il qua Triennio, sei mesi dopo le elezioni comunali.

Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro quattro mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma.

La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi.

Articolo 128 (127)

Nullità della nomina

E' nulla la nomina di dipendenti del comune fatta a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge o dai regolamenti oppure conseguita con manovre fraudolenti.

Articolo 129 (128)

Giuramento o promessa solenne

Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale, prestando giuramento o promessa solenne dinnanzi al municipio secondo le formule dell' art. 47.

Articolo 130 (129)

Periodo di prova

1 Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

2 Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Articolo 131 (130)

Segreto d' ufficio

1 I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d' ufficio.

2 Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Articolo 132 (131)

Scioglimento del rapporto d'impiego

1 Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.

2 Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell' impiego.

Articolo 133 (132)

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

1 L' autorità giudiziaria notifica al municipio l' apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale

per reati intenzionali d' azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità o senza rilevanza per la funzione.

2 La notifica avviene subito dopo la contestazione al prevenuto dell' apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d' inchiesta.

Articolo 134 (133)

Provvedimenti disciplinari

1 La violazione di doveri d' ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell' adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l' azione penale:

- a) l' ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall' impiego per un periodo massimo di tre mesi;
- f) il licenziamento.

2 L' applicazione delle sanzioni disciplinari sarà preceduta da un' inchiesta.

3 Il dipendente ha diritto di giustificarsi e di farsi assistere.

4 Le sanzioni saranno motivate e comunicate per scritto all' interessato.

5 I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a) e b) fino a fr. 100.-- sono applicati inappellabilmente dal municipio.

6 Contro i rimanenti provvedimenti è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

7 Il municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare dello stipendio il dipendente contro il quale è aperta un' inchiesta.

8 Tali misure sono applicabili anche nei casi dell' art. 133.

Articolo 135 (134)

Regolamento organico dei dipendenti comunali

1 I rapporti d' impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

2 Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.

Articolo 136

Dipendenti delle aziende municipalizzate

Ai dipendenti delle aziende municipalizzate si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

CAPITOLO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 137 (135)

Competente

a) In genere:

1 Il segretario è responsabile della cancelleria comunale.

2 Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

Articolo 138 (136)

b) In particolare

In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio;
- b) redige il verbale dell' assemblea o del consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile dell' archivio e della conservazione di tutti i documenti del comune;
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC.

Articolo 139 (137)

Incompatibilità

1 Il segretario è soggetto all' incompatibilità d' ufficio stabilita per i membri del municipio alle lettere a), b) e c) dell' art.

82.

2 La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all' art. 83 e, limitatamente al primo grado ed al coniuge, anche nei confronti dei municipali.
In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.

Articolo 140 (138)

Collisione di interesse

In caso di collisione d' interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall' art. 83 il segretario deve abbandonare la sala.

Articolo 141 (139)

Supplenza

1 In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.
2 Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

Articolo 142 (140)

Attestato di abilitazione

Il Consiglio di Stato conferisce un attestato di abilitazione per la carica di segretario comunale ai candidati che superano un esame secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Articolo 143 (141)

Requisiti

1 Il segretario comunale dov' essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso dell' attestato di abilitazione.
2 Il segretario privo dell' attestato di abilitazione deve conseguirlo entro l' anno di prova, pena la decadenza dalla carica.
3 Il municipio può concedere, al massimo, un secondo anno di prova.

Articolo 144 (142)

Corsi di abilitazione

Aggiornamento obbligatorio:

Il dipartimento organizza corsi di abilitazione e corsi obbligatori di aggiornamento per segretari.

TITOLO IV - NORME DI POLIZIA

Articolo 145 (143)

Contravvenzioni

1 Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2 Il massimo della multa è di fr. 10'000.-- riservate le leggi speciali.

Articolo 146 (144)

Rapporti

Segnalazioni:

1 I municipali e i dipendenti di cui all' art. 129 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.
2 Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Articolo 147 (145)

Procedura

a) Rapporto di contravvenzione:

1 Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.
2 Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.
3 E' applicabile, per il resto, la legge di procedura per le cause amministrative.

Articolo 148 (146)

b) Decisione

1 Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

- a) il rapporto di contravvenzione;
- b) i motivi della multa;
- c) L' indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;
- d) l' indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

2 La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.

3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo se la multa eccede i fr. 500.--.

4 La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev' essere notificata al denunciato.

Articolo 149 (147)

Prescrizione

1 L' azione contravvenzionale come pure la pena si prescrivono, ciascuna, in due anni.

2 Per la decorrenza dei termini fanno stato le modalità fissate dal decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni.

Articolo 150 (148)

Pagamento e commutazione

1 Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

2 Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

3 Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.

4 Non essendo possibile l' incasso, il Dipartimento, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in arresto in regione di un giorno ogni fr. 30.-- e per un massimo di tre mesi comunicandolo per esecuzione all' autorità competente.

TITOLO V

CAPITOLO I - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Articolo 151 (149)

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

1 La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall' equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall' economicità, della causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte.

2 La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

Articolo 152 (150)

Preventivi e consuntivi

1 Il municipio presenta ogni anno all' assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende municipalizzate.

2 Essi si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

Articolo 153 (151)

Conto amministrativo

Il conto amministrativo ai compone del conto di Gestione corrente e del conto investimenti.

Articolo 154 (152)

Conto di gestione corrente

1 Il conto di Gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.

2 Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.

3 In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Articolo 155 (153)

Conto degli investimenti

1 Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d' utilizzazione di più anni.

2 Esso deve indicare l' investimento lordo e netto.

Articolo 156 (154)

Piano finanziario

1 Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio e che contiene le indicazioni:

- a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
- b) sugli investimenti;
- c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) sull' evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

2 Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussione all' assemblea o al consiglio comunale.

Articolo 157 (155)

Contenuto del preventivo

1 Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno da coprire con l' imposta comunale.

2 Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.

Articolo 158 (156)

Ammortamento

Interesse del debito:

1 Ogni anno deve essere previsto l' ammortamento della sostanza ammortizzabile con casi differenziati a seconda del genere d' investimento.

2 In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 5 % della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.

3 Questa spesa, unitamente a quella degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Articolo 159 (157)

Contenuto della sostanza ammortizzabile

La sostanza ammortizzabile si compone di beni d' investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.

Articolo 160 (158)

Bilancio patrimoniale

1 Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l' eventuale disavanzo riportato.

2 I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l' eventuale capitale proprio.

3 Il capitale proprio consiste nell' eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d' esercizio.

Articolo 161 (159)

Debito pubblico e autofinanziamento

1 Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

2 L' autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell' avanzo o del disavanzo de' conto di gestione corrente.

Articolo 162 (160)

Moltiplicatore

1 Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell' imposta cantonale base.

2 Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l' approvazione del conto consuntivo dell' anno precedente, secondo i seguenti criteri:

- a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b) tiene conto dell' avanzo, rispettivamente del disavanzo degli esercizi precedenti;
- c) deduce l' imposta personale e l' imposta immobiliare.

Articolo 163 (161)

Deliberazioni sul preventivo

1 L' assemblea o il consiglio comunale esamina il preventivo voce per voce.

2 La decisione formale avviene sui singoli emendamenti e sul complesso.

Articolo 164 (164)

Impiego dei crediti

I crediti possono essere impiegati dal municipio solo per l' oggetto per il quale furono accordati.

Articolo 165 (162)

Gestione corrente

Spese non preventivate:

Sorpassi;

1 Il municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell' assemblea o del consiglio comunale, riservando l' art. 115.

2 I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

3 Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale.

Articolo 166 (163)

Anticipazioni

Se il municipio avesse mancanza di liquidità per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto gestione corrente può ricorrere ad anticipazioni, purché siano integralmente rimborsate, di regola entro l' anno successivo.

Articolo 167 (165)

Contenuto del consuntivo

1 Il consuntivo contiene:

a) il conto amministrativo:

b) il bilancio patrimoniale.

2 Nel bilancio patrimoniale devono figurare tutte le attività e passività del comune, compresi i residui attivi e passivi.

Articolo 168 (166)

Sorpassi per investimenti

1 I sorpassi di credito per investimenti o opere pubbliche vanno messi in evidenza e giustificati nel consuntivo.

2 Tali sorpassi devono inoltre essere approvati separatamente con apposito messaggio, secondo le norme previste per i relativi crediti.

Articolo 169 (167)

Avanzo d'esercizio

1 L' avanzo d' esercizio deve essere destinato a diminuzione del disavanzo riportato o ad aumento del capitale proprio.

2 L' ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d' imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato.

Articolo 170 (168)

Pagamenti e riscossioni

1 Il comune deve tenere un conto corrente mediante il quale effettuare pagamenti e le riscossioni.

2 Il regolamento comunale designa gli impiegati autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vice-sindaco per le operazioni relative ai conti del comune.

Articolo 171 (169)

Norme per i libri contabili e i conti

1 I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.

2 Il Consiglio di Stato emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.

CAPITOLO II - L'ESAME DELLA GESTIONE

Articolo 172 (170)

Attribuzioni

1 L' esame della gestione è affidata alla commissione della gestione.

2 A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell' amministrazione comunale, i verbali e gli archivi, tenuto

conto degli art. 104 e 105 cpv. 2.

3 La commissione si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell' assemblea o del consiglio comunale in virtù dell' art. 13 quando l' esame non rientri nella competenza esclusiva di un' altra commissione;

c) sul consuntivo.

Articolo 173 (171)

Incompatibilità

1 Non possono far parte della commissione:

a) i membri del municipio ed i supplenti;

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale;

2 Nei comuni in regime d' assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all' art. 45 cpv. 3.

3 La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Articolo 174 (172)

Collisione

1 Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente pro far parte della commissione della gestione.

2 Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Articolo 175 (173)

Rapporto

1 La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l' art. 71.

2 Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all' assemblea, o al consiglio comunale.

3 L' assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

TITOLO VI - I BENI COMUNALI

Articolo 176 (174)

Beni comunali

I beni comunali si distinguono in:

a) Beni amministrativi;

b) Beni patrimoniali.

Articolo 177 (nuovo)

Beni amministrativi

1 I beni amministrativi sono beni comunali che servono all' adempimento di compiti di diritto pubblico.

2 I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca.

3 Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.

Articolo 178 (nuovo)

Beni patrimoniali

1 I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

2 I beni patrimoniali possono essere alienati:

a) per ammortizzare debiti;

b) per finanziare opere di pubblica utilità;

c) eccezionalmente per far fronte a bisogni correnti del bilancio purché non siano pregiudicati gli interessi della collettività.

Articolo 179 (175)

Amministrazione

1 Il municipio provvede alla conservazione e all' amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

- 2 Il municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l' inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.
- 3 Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Articolo 180 (177)

Alienazioni

Locazioni:

- 1 Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.
- 2 Il concorso deve essere annunciato all' albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.
- 3 In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
- 4 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Articolo 181 (178)

Prestazioni obbligatorie

Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

Articolo 182 (179)

Divieto di contrarre debiti

Il comune non può contrarre debiti per sopperire a spese correnti di bilancio o per operazioni a carattere speculativo; è riservato quanto disposto dall' art. 166.

Articolo 183 (181)

Fideiussione

Mutui a terzi:

- 1 Il comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.
- 2 Il Consiglio di Stato può accordarne l' autorizzazione anche a favore di privati quando l' interesse del comune fosse evidente.

Articolo 184 (182)

Divieto di speculazione

1 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Articolo 185 (183)

Divieto di ripartizione

E' vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

TITOLO VII - REGOLAMENTI, ORDINANZE, CONVENZIONI

Articolo 186 (184)

Regolamenti

Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 187 (185)

Esposizione

I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

- a) in tutti i comuni per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di trenta giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell' art. 75.

Articolo 188 (186)

Approvazione

- 1 Trascorsi i termini di esposizione di cui all' art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l' approvazione.
- 2 Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

Articolo 189 (187)

Facoltà del Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall' art. 194 della legge, può:

- a) apportare d' ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi,
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi; .
- c) sospendere l' approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

2 Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell' organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l' assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

3 I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.

Articolo 190 (188)

Applicabilità

1 Con l' approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

2 L' approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Articolo 191 (189)

Copia ai cittadini

1 Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnata dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

2 I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Articolo 192 (190)

Ordinanze

1 Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

2 Le ordinanze sono esposte all' albo comunale per un periodo di almeno quindici giorni.

3 Il Consiglio di Stato, d' ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.

Articolo 193 (191)

Convenzioni

1 Il comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

2 La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l' organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

3 La stessa dov' essere adottata dall' assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

TITOLO VIII

CAPITOLO I - DELLA VIGILANZA SUI COMUNI

Articolo 194 (192)

Vigilanza

1 I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.

2 Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il dipartimento competente.

Articolo 195 (196)

Limiti

1 La vigilanza sui comuni ha per oggetto:

- a) il controllo di legalità sull' applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei comuni e dei loro organi;
- b) il controllo di opportunità, limitato all' arbitrio;
- c) la sorveglianza sull' amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi comunali riguardanti la gestione e l' impiego dei beni di proprietà comunale;
- d) i provvedimenti adottati dal presidente dell' assemblea o del consiglio comunale nell' ambito delle sue competenze.

2 A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei comuni

come pure sull' uso e sulla gestione dei beni comunali.

3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l' autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d' ufficio.

Articolo 196 (197)

Annullamento di decisioni degli organi comunali

1 Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi comunali:

- a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del comune; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.

2 E' riservata ai terzi l' azione di risarcimento.

Articolo 197 (198)

Sanzioni disciplinari

a) Nell' ambito delle funzioni:

1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell' autorità di vigilanza o di grave negligenza nell' esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l' ammonimento;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 5'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi.

2 I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) si applicano pure a coloro che non sono più in carica.

3 Ogni provvedimento dov' essere motivato e preceduto da un' inchiesta nella quale è data all' interessato la possibilità di giustificarsi.

4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all' albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.

5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6 Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

Articolo 198 (199)

b) Sospensione per altri motivi

1 Se un membro del municipio è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell' art. 95 cpv. 4.

2 La sospensione può inoltre essere decisa dal Consiglio di Stato quando un membro di un municipio si trova in stato di insolvenza e gli interessi del comune potrebbero venirne compromessi.

3 L' interessato dov' essere udito prima del provvedimento.

Articolo 199 (200)

Destituzione

1 Se un membro del municipio è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, anche se al beneficio della sospensione condizionale, per reati intenzionali contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato deve destituirlo dalle sue funzioni.

In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo le norme delle leggi elettorali.

2 Il provvedimento dov' essere motivato e preceduto da un' inchiesta nella quale è data all' interessato la possibilità di giustificarsi.

Articolo 200 (201)

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

L' autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato l' apertura di un procedimento penale a carico di un municipale quando l' ipotesi di reato è tale da pregiudicare l' esercizio della carica, eccetto i casi di lieve entità.

Articolo 201 (202)

Provvedimenti di eccezione

a) Gerenza:

1 Quando un comune si trova nell' impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri nel suo ufficio, l' autorità di

vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.
2 L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

Articolo 202 (203)

b) Fusione

Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di fusione ai sensi della legge sulla fusione e separazione dei comuni.

Articolo 203 (204)

c) Comune in disagio

Vigilanza speciale:

1 Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.

2 Esso può accordare una garanzia presso la Banca dello Stato al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.

3 In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Articolo 204 (205)

Spese d'intervento e d'inchiesta

1 Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

2 Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.

Articolo 205 (206)

Prestiti e aperture di crediti

Ratifica:

Le risoluzioni dell'assemblea o del consiglio comunale concernenti prestiti o aperture di crediti nonché quelle di cui all'art. 13 lett. g devono essere ratificate dal Dipartimento.

Articolo 206 (207)

Mancata approvazione dei conti

Se i conti comunali, o parte di essi, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un'inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.

Articolo 207 (208)

Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza

1 Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 197 a 206 sono inappellabili.

2 Chi è lesa nei suoi legittimi interessi escluso il comune ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO II - DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI DEGLI ORGANI COMUNALI

Articolo 208 (209)

Competenza

1 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Articolo 209 (210)

Legittimazione attiva

Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

a) ogni cittadino del comune;

b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Articolo 210 (211)

Nullità assoluta

Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

Articolo 211 (212)

Annulabilità

a) Di tutte le decisioni degli organi comunali

Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

Articolo 212 (213)

b) Delle singole decisioni

Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Articolo 213 (214)

Termini e forma

1 Le decisioni degli organi comunali viziata di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

2 Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Articolo 214 (215)

Norme contabili

1 Il Consiglio di Stato provvederà all'introduzione a tappe, entro il 1.1.1992, del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i comuni.

2 Il Consiglio di Stato emana le norme relative per l'approvazione dei singoli piani contabili; riferisca in seguito in sede di rendiconto annuale al Gran Consiglio.

3 Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile restano in vigore gli art. da 121 a 131 della legge organica comunale del 1. marzo 1950 e 37 e segg. del relativo decreto esecutivo di applicazione.

Articolo 215 (216) 1

Bilancio patrimoniale

Fondi di riserva:

1 Al dipartimento compete l'emanazione delle direttive e dei criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

2 In particolare i fondi di accantonamento preesistenti, saranno sciolti a favore del capitale proprio esclusi quelli vincolati per volontà di terzi.

3 I fondi di accantonamento preesistenti e vincolati saranno pure sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo, stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi prefissati.

4 E' riservata la competenza delle autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Articolo 216 (221)

Adeguamento dei regolamenti comunali

1 I comuni sono tenuti ad adeguare le norme dei loro regolamenti alle disposizioni della legge entro il 1.1.1992, salvo l'adeguamento degli art. 42 e 80 da farsi entro il 1.1.1988.

2 E' applicabile per analogia l'art. 189.

Articolo 217 (218)

Modifiche di altre leggi

Sono modificate le seguenti leggi:

a) La legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese:

Articolo 18 bis (nuovo)

Il Consiglio di Stato pro, eccezionalmente e per motivi gravi, concedere il cambiamento di attinenza quando il cittadino dimostri di averne acquistata una nuova e di rinunciare alla precedente.

Articolo 19 (cpv. 1)

La concessione dell' attinenza e deliberata dall' assemblea comunale e, nei comuni in cui è istituito, dal consiglio comunale, a norma degli art. 30 rispettivamente 61 lett. a) LOC.

b) La legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954:

Articolo 156

Abrogato.

c) La legge tributaria del 28 settembre 1976:

Articolo 246

Abrogato.

Articolo 218 (220)

Regolamenti di applicazione

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d' applicazione della presente legge.

Articolo 219 (222)

Disposizione abrogative

1 La legge organica comunale del 1. marzo 1950 e successiva modificazione è abrogata con l' entrata in vigore della presente legge.

2 Sono riservate le norme dell' art. 214 cpv. 3.

Articolo 220 (223)

Entrata in vigore

1 Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

2 Il Consiglio di Stato fissa la data d' entrata in vigore.